

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

568^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 16 NOVEMBRE 1971

Presidenza del Presidente FANFANI,
indi del Vice Presidente SECCHIA
e del Vice Presidente CALEFFI

INDICE

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO

Trasmissione di domanda Pag. 28806

CALENDARIO DEI LAVORI

Variazione 28852

COMMISSIONI PARLAMENTARI

Variazioni nella composizione 28805

CONSIGLI REGIONALI

Trasmissione di voto 28806

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 28805

Deferimento a Commissione permanente
in sede deliberante 28805

Deferimento a Commissione permanente in
sede referente 28806

Deferimento a Commissioni permanenti in
sede deliberante di disegni di legge già
deferiti alle stesse Commissioni in sede
referente 28806

Trasmissione dalla Camera dei deputati . 28805

Seguito della discussione:

« Istituzione dei tribunali amministrativi regionali » (1351) (Approvato dalla 1^a Commissione permanente della Camera dei deputati in un testo risultante dalla unificazione di un disegno di legge governativo

e di un disegno di legge d'iniziativa dei deputati Luzzatto ed altri);

« Norme generali sull'azione e sul procedimento amministrativo. Istituzione dei tribunali amministrativi » (1249), d'iniziativa del senatore Zuccalà e di altri senatori:

PRESIDENTE Pag. 28807 e *passim*

DE LEONI 28809, 28833

GATTO Simone 28836

MURMURA, *relatore* 28809 e *passim*

PERNA 28812 e *passim*

RESTIVO, *Ministro dell'interno* . 28809 e *passim*

SARTI, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 28836
e *passim*

SOTGIU 28823 e *passim*

* TESAURO 28807 e *passim*

TOMASSINI 28808 e *passim*

* TROPEANO 28807 e *passim*

MOZIONI E INTERROGAZIONI

Annunzio 28852, 28855

Per lo svolgimento di interrogazioni:

PRESIDENTE 28843

LI CAUSI 28843

Svolgimento di interrogazioni:

ALBARELLO 28851

GATTO Simone 28850

LI CAUSI 28848

SARTI, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 28847

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

Presidenza del Presidente FANFANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

TORRELLI, *Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Annunzio di variazioni nella composizione di Commissione parlamentare

PRESIDENTE. Comunico di aver chiamato a far parte della Commissione parlamentare per il parere al Governo sulle norme delegate relative alla riforma e al miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale, prevista dalla legge 30 aprile 1969, n. 153, il senatore Vignolo in sostituzione del senatore Magno, dimissionario.

Annunzio di disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Norme sul riordinamento del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas » (1964);

Deputato OLLIETTI. — « Modifica alla legge 19 aprile 1967, n. 305, relativa alla concessione alla Valle d'Aosta dell'esenzione fiscale per determinate merci e contingenti » (1965);

« Cooperazione tecnica con i paesi in via di sviluppo » (1969);

Deputato AVERARDI. — « Modifica dell'articolo 2 della legge 18 febbraio 1964, n. 48,

concernente l'articolazione del collegio " Francesco Morosini " di Venezia » (1970).

Annunzio di presentazione di disegni di legge

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

dal Ministro del bilancio e della programmazione economica:

« Norme concernenti l'assunzione di personale da parte delle Regioni, ai sensi dell'ultimo comma della VIII disposizione transitoria della Costituzione, in relazione a necessità connesse alla programmazione economica » (1966);

dal Ministro del tesoro:

« Dismissione di immobili militari ed assegnazione di fondi per il potenziamento delle Forze armate » (1967);

dal Ministro della pubblica istruzione:

« Istituzione di Università statali in Abruzzo » (1968).

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede deliberante

PRESIDENTE. Comunico che i seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede deliberante:

alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

« Modifiche ed integrazioni alla legge 2 agosto 1952, n. 1221, recante provvedimenti per l'esercizio e per il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime

di concessione » (1633-B), previo parere della 5ª Commissione;

MONTINI. — « Proroga del termine previsto dal secondo comma dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1970, n. 1042, recante provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont » (1949), previo parere della 5ª Commissione;

« Concessione dei contributi per opere ospedaliere per l'anno finanziario 1971 » (1950), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 7ª e della 12ª Commissione.

Annunzio di deferimento di disegno di legge a Commissione permanente in sede referente

P R E S I D E N T E . Comunico che il seguente disegno di legge è stato deferito in sede referente:

alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

LI VIGNI ed altri. — « Inchiesta parlamentare sul funzionamento delle Borse valori in Italia » (1953).

Annunzio di deferimento a Commissioni permanenti in sede deliberante di disegni di legge già deferiti alle stesse Commissioni in sede referente

P R E S I D E N T E . Comunico che su richiesta unanime dei componenti la 2ª Commissione permanente (Giustizia), è stato deferito in sede deliberante alla Commissione stessa il disegno di legge: BATTISTA ed altri. — « Modificazione della legge 24 giugno 1923, n. 1395, sulla tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti » (1717), già deferito a detta Commissione in sede referente.

Comunico inoltre che, su richiesta unanime dei componenti la 9ª Commissione permanente (Agricoltura), è stato deferito in sede deliberante alla Commissione stessa il disegno di legge: VIGNOLA e COLELLA. —

« Istituzione dell'Istituto sperimentale per il tabacco » (1609), già deferito a detta Commissione in sede referente.

Annunzio di domanda di autorizzazione a procedere in giudizio

P R E S I D E N T E . Comunico che il Ministro di grazia e giustizia ha trasmesso la seguente domanda di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro il senatore Righetti, per i reati di abuso di ufficio (articolo 323 del Codice penale) e omissione di denuncia (articolo 361 del Codice penale) e per contravvenzioni all'articolo 41, lettera a), della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (legge urbanistica). (*Documento IV*, n. 60).

Annunzio di voto trasmesso dal Consiglio regionale dell'Umbria

P R E S I D E N T E . Comunico che è pervenuto un voto del Consiglio regionale dell'Umbria sui disegni di legge concernenti i diritti elettorali dei cittadini italiani emigrati all'estero.

Tale voto sarà trasmesso alle Commissioni competenti.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

« Istituzione dei tribunali amministrativi regionali » (1351) (*Approvato dalla 1ª Commissione permanente della Camera dei deputati in un testo risultante dalla unificazione di un disegno di legge governativo e di un disegno di legge d'iniziativa dei deputati Luzzatto ed altri*);

« Norme generali sull'azione e sul procedimento amministrativo. Istituzione dei tribunali amministrativi » (1249), *d'iniziativa del senatore Zuccalà e di altri senatori*

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei dise-

gni di legge: « Istituzione dei tribunali amministrativi regionali », già approvato dalla 1^a Commissione permanente della Camera dei deputati in un testo risultante dalla unificazione di un disegno di legge governativo e di un disegno di legge d'iniziativa dei deputati Luzzatto ed altri; « Norme generali sull'azione e sul procedimento amministrativo. Istituzione dei tribunali amministrativi », d'iniziativa del senatore Zuccalà e di altri senatori.

T E S A U R O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* T E S A U R O . Signor Presidente, onorevoli colleghi, ebbi l'onore di chiedere un rinvio del prosieguo della discussione sulla istituzione dei tribunali amministrativi per un approfondimento dei numerosi emendamenti che sono stati presentati. Il lavoro compiuto è stato abbastanza proficuo, perchè abbiamo potuto individuare tre posizioni, che sono state riconosciute all'unanimità. Tutti, pur avendo idee discordi sul come organizzare la giustizia amministrativa, sui provvedimenti da adottare in via generale e in via particolare, abbiamo riconosciuto che vi sono problemi che vanno affrontati in profondità, non in occasione dell'esame del disegno di legge sui tribunali amministrativi regionali che vanno a costituire degli organi di primo grado della giustizia amministrativa: problemi di fondo questi cui accennavo, che invece vanno affrontati in una visione non solo organica, ma anche particolarmente approfondita; ciò potrà essere fatto nel momento in cui si sia già provveduto a coprire il vuoto derivante dalla carenza costituzionale di organi di primo grado della giustizia amministrativa.

Seconda posizione che è stata riconosciuta del pari all'unanimità: vi sono atteggiamenti diversi sui problemi di fondo, tutti rispettabili, ma che non vanno comunque affrontati in via incidentale nel disciplinare i tribunali giurisdizionali amministrativi. Terza posizione: vi sono degli emendamenti su cui siamo stati concordi perchè si possa provvedere immediatamente al miglioramento

del testo che era stato proposto dalla Commissione. Su questo punto siamo lieti che l'ulteriore approfondimento abbia consentito una visione d'insieme che ci lascia ben sperare anche per l'avvenire.

Pregheremo al momento opportuno che per quegli emendamenti che sono stati oggetto di consensi pressochè unanimi si possa disporre l'accantonamento, in modo da procedere prima alla votazione degli altri articoli e poi di quelli accantonati, per avere la possibilità che anche gli assenti abbiano il testo definitivo che sarà presentato dalla Commissione.

P R E S I D E N T E . In pratica, senatore Tesauro, vuol dire quali articoli dovremmo accantonare?

T E S A U R O . Per esempio l'articolo 7, per il quale, pur essendosi raggiunta un'intesa di massima, è necessario un approfondimento. Per questo sarebbe bene accantonarlo per ora.

P R E S I D E N T E . Perciò fino all'articolo 7, dal momento che lei non avanza alcuna richiesta particolare, il Senato può esaminare gli articoli del disegno di legge n. 1351.

T E S A U R O . Certamente.

P R E S I D E N T E . Ricordo agli onorevoli colleghi che sono stati illustrati ed accantonati gli emendamenti 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3 e che sugli emendamenti 2.0.1/1, 2.0.1 e 2.0.2, anch'essi già illustrati, dobbiamo conoscere il parere sia dell'onorevole relatore che dell'onorevole Ministro.

T R O P E A N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* T R O P E A N O . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, ho chiesto la parola a nome del mio Gruppo per annunciare che ritiriamo l'emendamento 2.0.1 che pure avevamo ampiamente illustrato nel corso della precedente seduta. Di-

ciamo subito che siamo pervenuti a questa determinazione, nonostante la nuova formulazione che sarebbe risultata con l'inserimento dei due emendamenti proposti dal collega Tomassini, non perchè riteniamo che la materia che avevamo cercato di affrontare e la problematica che avevamo sollevato non avessero importanza e non meritassero una trattazione anche in questa sede, ma perchè abbiamo meditato sull'opportunità di approfondire ulteriormente la materia per pervenire alle soluzioni più organiche e più confacenti, con l'intesa però che il ritiro degli emendamenti che avevamo presentato non significa rinuncia alle posizioni che avevamo espresso, ma deve avere il significato di lasciare assolutamente impregiudicate tutte le questioni sia per quanto attiene alla specificazione della materia sia per quanto attiene al giudice che dovrà essere competente a decidere sulla materia stessa.

P R E S I D E N T E . Senatore Tomassini, insiste per la votazione dell'emendamento 2.0.1/1?

T O M A S S I N I . Questo emendamento, che ho illustrato nella scorsa seduta, è aggiuntivo all'emendamento presentato dal senatore Tropeano e da altri senatori. Ne deriva come conseguenza logica, avendo i colleghi ritirato il loro emendamento principale, che il mio, che doveva essere aggiuntivo e, direi, integrativo, viene ritirato.

P R E S I D E N T E . Questa sua dichiarazione si riferisce solo all'emendamento 2.0.1/1?

T O M A S S I N I . Ritengo si riferisca anche all'emendamento 2.0.2 che è collegato al primo.

P R E S I D E N T E . Quindi lei dichiara di ritirare sia l'emendamento 2.0.1/1, sia l'emendamento 2.0.2?

T O M A S S I N I . È esatto, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Senatore Tomassini, gli emendamenti 1.0.1, 1.0.2 e 1.0.3 rimangono accantonati?

T O M A S S I N I . Chiedo che rimangano accantonati per esaminarli al momento in cui si discuterà sulla competenza.

P R E S I D E N T E . Resta pertanto stabilito che, aderendo alla richiesta del Presidente della Commissione, i tre emendamenti del senatore Tomassini aggiuntivi all'articolo 1 rimangono accantonati per discuterli quando parleremo della competenza.

Passiamo ora all'articolo 3. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario:*

Art. 3.

(Competenza su atti dell'amministrazione centrale).

Sono parimenti devoluti alla competenza dei tribunali amministrativi regionali i ricorsi per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge contro atti e provvedimenti emessi dagli organi centrali dello Stato e degli enti pubblici a carattere ultraregionale.

Per gli atti emessi da organi centrali dello Stato o di enti pubblici a carattere ultraregionale la cui efficacia è limitata territorialmente alla circoscrizione del tribunale amministrativo regionale, e per quelli relativi a pubblici dipendenti in servizio, alla data di emissione dell'atto, presso uffici aventi sede nella circoscrizione del tribunale amministrativo regionale, la competenza è del tribunale amministrativo regionale medesimo.

Negli altri casi, la competenza, per gli atti statali, è del tribunale amministrativo regionale di Roma; per gli atti degli enti pubblici a carattere ultraregionale è del tribunale amministrativo regionale, nella cui circoscrizione ha sede l'ente.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura degli emendamenti presentati a questo articolo.

T O R E L L I , *Segretario:*

Sopprimere l'articolo e, conseguentemente, all'articolo 35, primo comma, sostituire le parole: « dagli articoli 3 e 5 » con le altre: « dall'articolo 5 ».

3. 1

DE LEONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Sono parimenti devoluti alla competenza dei tribunali amministrativi regionali tutti i ricorsi contro atti e provvedimenti emessi dagli organi centrali dello Stato e degli enti pubblici a carattere ultraregionale ».

3. 2

TOMASSINI, MENCHINELLI, NALDINI, LI VIGNI, MASCIALE, DI PRISCO, ALBARELLO, CUCCU

Sostituire il primo e secondo comma, con il seguente:

« Sono parimenti devoluti alla competenza dei tribunali amministrativi regionali i ricorsi per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge contro atti e provvedimenti emessi dagli organi centrali dello Stato e degli enti pubblici a carattere ultraregionale, la cui efficacia sia limitata territorialmente alla circoscrizione del tribunale amministrativo regionale, e per quelli relativi a pubblici dipendenti in servizio, alla data di emissione dell'atto, presso uffici aventi sede nella circoscrizione del tribunale amministrativo regionale, salvochè, nel secondo caso, si tratti di atto concernente più impiegati addetti ad uffici aventi sede nelle circoscrizioni di tribunali amministrativi regionali diversi ».

3. 3

TRABUCCHI

Al secondo comma, sostituire, ove ricorrano, le parole: « circoscrizione del Tribunale amministrativo », con le altre: « circoscrizione di un Tribunale amministrativo ».

3. 4

FABIANI, GIANQUINTO, VENANZI, TROPEANO, PERNA, BONAZZOLA, RUHL Valeria, PIRASTU, BRAMBILLA

D E L E O N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D E L E O N I . Onorevole Presidente, in ordine alla proposta soppressiva dell'articolo 3 si conferma la necessità che la competenza sugli atti dell'amministrazione centrale sia conservata al Consiglio di Stato secondo il vigente sistema. In tal modo l'ordinamento degli organi di giustizia amministrativa viene a corrispondere all'ordinamento degli organi e degli enti investiti di funzione di amministrazione attiva, giusta la previsione della Costituzione (articolo 100) che riconosce al Consiglio di Stato una funzione di ausiliarità rispetto agli organi centrali di Governo i cui atti quindi debbono essere portati in un'unica istanza all'esame dell'organo ausiliario. La modifica proposta all'articolo 35 è meramente conseguenziale; si tratta di togliere il riferimento all'articolo 3 di cui si propone la soppressione.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

M U R M U R A , *relatore.* La Commissione è contraria.

R E S T I V O , *Ministro dell'interno.* Il Governo è contrario perchè, essendo questo provvedimento diretto a garantire il doppio grado di giurisdizione, l'istanza del senatore De Leoni non può trovare ingresso nel sistema che abbiamo insieme elaborato.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 3.1, presentato dal senatore De Leoni. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

T O M A S S I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T O M A S S I N I . Signor Presidente, l'emendamento 3.2 da noi proposto tende alla sostituzione integrale dell'articolo 3. Noi

insistiamo su questo emendamento perchè sintetizza maggiormente la materia devoluta alla competenza dei tribunali regionali amministrativi contro i provvedimenti degli organi centrali dello Stato e degli enti pubblici a carattere ultraregionale. Siccome questi atti spiegano i loro effetti nell'ambito regionale o ultraregionale, è giusto che la competenza a conoscere di essi e delle controversie a cui essi danno luogo sia devoluta ai tribunali regionali amministrativi.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo a esprimere il parere sull'emendamento in esame.

M U R M U R A , relatore. La Commissione è contraria perchè riteniamo che i criteri stabiliti nel testo della Commissione siano più precisi e chiarificatori.

R E S T I V O , Ministro dell'interno. Concordo con il relatore.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 3.2, presentato dal senatore Tomassini e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Stante l'assenza del presentatore, l'emendamento 3.3, del senatore Trabucchi, è decaduto.

T R O P E A N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* **T R O P E A N O .** Signor Presidente, non credo che sia necessario spendere molte parole per illustrare l'emendamento 3.4. Ci è sembrato che la dizione riportata nella norma: « circoscrizione del tribunale amministrativo » non fosse assolutamente appropriata, soprattutto tenendo conto del fatto che si voleva pervenire alla determinazione della limitazione del provvedimento all'ambito della circoscrizione di un tribunale amministrativo. Pertanto ci pare più opportuno sostituire il « del » con « di un », e a questo mira il nostro emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

M U R M U R A , relatore. La Commissione è contraria.

R E S T I V O , Ministro dell'interno. Concordo con il relatore.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 3.4, presentato dal senatore Fabiani e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 3. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Dopo l'articolo 3 sono stati presentati due articoli aggiuntivi. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , Segretario:

Art. ...

(*Competenza territoriale*)

« Nei giudizi contro gli atti degli organi centrali dello Stato, di enti pubblici a carattere ultraregionale, di organi periferici dello Stato o di enti pubblici con circoscrizione ultraregionale o aventi sede o attività in circoscrizioni di più Tribunali amministrativi, la competenza territoriale è determinata:

a) dal luogo di residenza o dalla sede del ricorrente nel momento della emanazione dell'atto;

b) dal luogo in cui l'atto va eseguito;

c) dal luogo in cui dell'atto è stata data pubblica conoscenza o è stato notificato o comunicato o avrebbe dovuto essere notificato o comunicato al ricorrente.

L'inesatta individuazione del Tribunale territorialmente competente non comporta alcuna sanzione.

L'eccezione di incompetenza territoriale è proponibile alla prima udienza e su di essa

decide il magistrato istruttore che determina il Tribunale competente e ordina a questo la trasmissione degli atti.

Il Tribunale dichiarato competente ai sensi del precedente comma non può dichiararsi territorialmente incompetente ».

3.0.1 TOMASSINI, MENCHINELLI, NALDINI, LI VIGNI, MASCIALE, DI PRISCO, ALBARELLO, CUCCU

In via subordinata all'emendamento 3.0.1, dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. ...

(Competenza territoriale)

« Competente per territorio nelle controversie contemplate dalla presente legge è il Tribunale amministrativo nella cui giurisdizione si trova il luogo dove deve essere notificato il provvedimento di cui si contende.

Se gl'interessati aventi diritto alla notificazione sono più e risiedono in circoscrizioni diverse, competente per territorio è il Tribunale amministrativo nella cui giurisdizione ha sede l'organo che ha emanato il provvedimento.

La proposizione del ricorso giurisdizionale non è causa di variazione della competenza determinata ai sensi dei precedenti commi.

Per i giudizi di responsabilità e di conto è competente il Tribunale amministrativo nella cui giurisdizione ha sede l'ente o l'organo pubblico cui il conto si riferisce ».

3.0.2 TOMASSINI, MENCHINELLI, NALDINI, LI VIGNI, MASCIALE, DI PRISCO, ALBARELLO, CUCCU

PRESIDENTE. Senatore Tomassini, penso che questi due articoli aggiuntivi siano preclusi a seguito dell'approvazione dell'articolo 3 e della lettera b) dell'articolo 2 che fissa già le competenze.

TOMASSINI. No, signor Presidente. L'articolo 3 concerne la competenza su atti dell'amministrazione centrale, cioè una competenza per materia, funzionale. Il mio emendamento 3.0.1 riguarda invece la competenza territoriale.

PRESIDENTE. Nella lettera b) dell'articolo 2 non le pare che già si parli e si definisca la competenza territoriale?

TOMASSINI. A me non sembra, signor Presidente, perchè mi pare che la materia sia diversa.

PRESIDENTE. Vogliamo allora accantonare i due emendamenti 3.0.1 e 3.0.2 per consentire un esame più approfondito?

TOMASSINI. D'accordo.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, lei conviene sull'opportunità di accantonare gli emendamenti in esame?

MURMURA, *relatore*. Non ho nulla in contrario, signor Presidente.

PRESIDENTE. Allora resta stabilito l'accantonamento degli emendamenti 3.0.1 e 3.0.2.

Passiamo all'articolo 4. Se ne dia lettura.

TORELLI, *Segretario*:

Art. 4.

(Limiti alle competenze in relazione all'oggetto)

Nelle materie indicate negli articoli 2 e 3 la competenza spetta ai tribunali amministrativi regionali per i ricorsi aventi ad oggetto questioni di persone fisiche o giuridiche, che non siano devolute all'autorità giudiziaria ordinaria, o ad altri organi di giurisdizione.

PRESIDENTE. Si dia lettura degli emendamenti presentati all'articolo 4.

TORELLI, *Segretario*:

Sopprimere l'articolo.

4.2 FABIANI, GIANQUINTO, VENANZI, TROPEANO, PERNA, BONAZZOLA RUHL Valeria, PIRASTU, BRAMBILLA

Al primo comma, al quarto rigo, sostituire la parola: « questioni », con le altre: « diritti ed interessi », nonchè le parole: « che non siano devolute », con le altre: « la cui tutela non sia attribuita ».

4.1 TRABUCCHI

P E R N A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P E R N A . Abbiamo proposto la soppressione dell'articolo 4 perchè ci pare che esso non aggiunga assolutamente nulla alla Costituzione e al sistema previsto dalla legge del 1865, allegato E). Oltre a questo, che potrebbe anche non essere un argomento a favore della soppressione dell'articolo perchè quello che abbonda non vizia, ci sembra che sarebbe comunque opportuno sopprimere l'articolo perchè la rubrica di esso crea confusione.

Infatti la rubrica dell'articolo 4 recita: « Limiti alle competenze in relazione all'oggetto ». Non si capisce cosa sia questo « oggetto »: è il *petitum*? È la *causa petendi*? La questione è sempre la solita, cioè in materia di interessi legittimi sono competenti i tribunali amministrativi, salvo la materia della giurisdizione esclusiva.

Quindi la frase « che non siano devolute all'autorità giudiziaria ordinaria, o ad altri organi di giurisdizione » non ha nessun motivo di esistere e può servire solo a far pensare che si vuole introdurre un criterio nuovo, che invece nella legge non c'è.

Insisto pertanto per la soppressione dell'articolo perchè è superfluo e confonde le idee.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

M U R M U R A , *relatore*. Sono contrario.

R E S T I V O , *Ministro dell'interno*. Mi sembra che l'articolo non si presti ad alcun equivoco. Sono pertanto contrario all'emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 4.2, presentato dal senatore Fabiani e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Segue l'emendamento 4.1, presentato dal senatore Trabucchi, che non è presente.

M U R M U R A , *relatore*. Faccio mio l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere su questo emendamento.

R E S T I V O , *Ministro dell'interno*. Sono favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal senatore Trabucchi, fatto proprio, in assenza del presentatore, dall'onorevole relatore. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'articolo 5. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario*:

Art. 5.

(Competenza in materia di concessione di beni o servizi pubblici).

Sono parimenti devoluti alla competenza dei tribunali amministrativi regionali i ricorsi contro atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni o di servizi pubblici. Si applicano, ai fini dell'individuazione del tribunale competente, il secondo e il terzo comma dell'articolo 3.

Resta salva la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria per le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi e quelle dei tribunali amministrativi re-

gionali e del tribunale superiore delle acque pubbliche, nelle materie indicate negli articoli 140-144 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775.

PRESIDENTE. Si dia lettura dei due emendamenti presentati all'articolo 5.

TORRELLI, Segretario:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Sono parimenti devolute alla competenza dei Tribunali amministrativi regionali le controversie relative a rapporti di concessione di beni o servizi pubblici, comprese le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, e quelle già attribuite alla competenza del Tribunale regionale amministrativo e del Tribunale superiore delle acque pubbliche.

Ai fini della determinazione del Tribunale amministrativo territorialmente competente si applicano le norme di cui ai precedenti articoli ».

5.1 TOMASSINI, MENCHINELLI, NALDINI, LI VIGNI, MASCIALE, DI PRISCO, ALBARELLO, CUCCU

Al secondo comma, sostituire le parole: « quelle dei tribunali amministrativi regionali », con le altre: « quella dei tribunali delle acque pubbliche ».

5.2 TRABUCCHI

TOMASSINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMASSINI. Signor Presidente, la proposta di sostituire l'articolo 5 con l'emendamento da noi presentato ha la sua *ratio* nell'omogeneità della materia.

Noi proponiamo che il tribunale amministrativo, oltre che conoscere i rapporti di concessioni di beni o servizi, conosca anche tutti gli effetti consequenziali, ossia le controversie sui canoni, sui corrispettivi, mentre il testo della legge scinde le competenze, cioè devolve le controversie patrimoniali al

tribunale ordinario. Riteniamo che, per omogeneità di trattazione della materia, sia più opportuno devolvere quelle competenze ai tribunali amministrativi.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento 5.1.

MURMURA, relatore. Sono contrario all'emendamento perchè tocca alcuni argomenti che indirettamente investono i poteri e le competenze dell'autorità giudiziaria ordinaria e perchè la materia esula dal disegno del costituente in ordine ai poteri, ai compiti ed alle attribuzioni della giustizia amministrativa.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

RESTIVO, Ministro dell'interno. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dal senatore Tomassini e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

MURMURA, relatore. Signor Presidente, in assenza del presentatore, faccio mio l'emendamento 5.2 del senatore Trabucchi.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

RESTIVO, Ministro dell'interno. Sono favorevole a questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.2, presentato dal senatore Trabucchi e fatto proprio dal relatore. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'articolo 6. Se ne dia lettura.

T O R E L L I, Segretario:

Art. 6.

(Competenza in materia di contenzioso elettorale).

Il tribunale amministrativo regionale è, altresì, competente a decidere sui ricorsi concernenti controversie in materie di operazioni per le elezioni dei consigli comunali, provinciali e regionali.

Con la decisione dei ricorsi il tribunale amministrativo regionale esercita i poteri e adotta i provvedimenti di cui all'articolo 84 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, modificato dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1147.

Rimangono salve, per le azioni popolari e le impugnative consentite agli elettori, le norme dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147, e dell'articolo 19 della legge 17 febbraio 1968, n. 108.

P R E S I D E N T E. Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

T O R E L L I, Segretario:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Il tribunale amministrativo regionale è, altresì, competente a decidere sui ricorsi concernenti controversie in materia di eleggibilità e in materia di operazioni per le elezioni dei consigli comunali, provinciali e regionali.

Con la decisione, il tribunale amministrativo regionale, quando accoglie il ricorso, corregge il risultato delle elezioni e sostituisce, ai candidati illegalmente proclamati, coloro che hanno diritto di esserlo.

Rimangono salve le azioni popolari e le impugnative consentite agli elettori ».

6.1 **TOMASSINI, MENCHINELLI, NALDINI, LI VIGNI, MASCIALE, DI PRISCO, ALBARELLO, CUCCU**

Al primo comma, sopprimere la parola: « , altresì, »

6.2

TRABUCCHI

T O M A S S I N I. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

T O M A S S I N I. Signor Presidente, onorevoli colleghi, un'illustrazione dell'emendamento 6.1 potrebbe anche essere considerata superflua perchè il testo è chiaro. Si tratta di devolvere ai tribunali amministrativi anche la materia che oggi è devoluta in parte al Consiglio di Stato e in parte al tribunale ordinario per il principio della omogeneità della materia che deve determinare anche l'unicità dell'autorità decidente.

P E R N A. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

P E R N A. Desidero dire che sulla prima parte dell'emendamento del senatore Tomassini non siamo d'accordo, perchè riteniamo che la materia dell'eleggibilità debba restare di competenza dei tribunali ordinari e che ai tribunali amministrativi debba essere attribuita solo quella del contenzioso elettorale. Però appoggiamo la parte rimanente dell'emendamento perchè la formulazione: « quando accoglie il ricorso, corregge il risultato delle elezioni . . . » è molto più chiara ed evita il rinvio ad un'altra legge. Teniamo presente che con i tribunali amministrativi regionali in tutta Italia si apre la giurisdizione a tutti gli avvocati e procuratori d'Italia; quindi più chiara è la legge meglio è; più la legge riporta con precisione la sostanza della materia attribuita al giudice meglio è. Poichè la formulazione proposta nell'emendamento è quella che si trova nella legge richiamata nel testo della Commissione, mi pare sia giusto seguire il suggerimento del senatore Tomassini.

P R E S I D E N T E. Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

MURMURA, *relatore*. Sono contrario all'emendamento 6.1 in tutte le sue parti perchè la materia è già sufficientemente disciplinata. A noi pare che il riferimento contenuto nel secondo e terzo comma dell'articolo come da noi proposto dia più completa visione delle modalità e delle procedure da seguire.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

RESTIVO, *Ministro dell'interno*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dal senatore Tomassini e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

MURMURA, *relatore*. Signor Presidente, in assenza del presentatore, faccio mio l'emendamento 6.2 del senatore Trabucchi.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

RESTIVO, *Ministro dell'interno*. Sono favorevole all'emendamento 6.2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.2, presentato dal senatore Trabucchi e fatto proprio dal relatore. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 6 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'articolo 7. Se ne dia lettura.

TORELLI, *Segretario*:

Art. 7.

(Competenza di merito ed esclusiva).

Il tribunale amministrativo regionale esercita giurisdizione anche di merito o giurisdizione

esclusiva nei casi indicati dagli articoli 1 e 4 del testo unico approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1058, e dagli articoli 27 e 29 del testo unico approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive modificazioni.

Esso esercita, altresì, giurisdizione esclusiva nelle materie indicate nell'articolo 5 della presente legge.

Nelle materie deferite alla sua giurisdizione esclusiva, il tribunale amministrativo regionale conosce anche di tutte le questioni relative a diritti. Restano, tuttavia, sempre riservate all'autorità giudiziaria ordinaria le questioni attinenti a diritti patrimoniali consequenziali alla pronuncia di illegittimità dell'atto o provvedimento contro cui si ricorre, nonché le questioni pregiudiziali concernenti lo stato e la capacità dei privati individui, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio, e la risoluzione dell'incidente di falso.

PRESIDENTE. Si dia lettura degli emendamenti presentati all'articolo 7 e dell'articolo aggiuntivo 7.0.1.

TORELLI, *Segretario*:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« La giurisdizione del Tribunale amministrativo regionale è sempre di merito ed esclusiva. Nelle materie deferite alla sua giurisdizione, il Tribunale conosce anche di tutte le questioni relative a diritti, comprese le questioni attinenti a diritti patrimoniali e quelle consequenziali alla dichiarazione di illegittimità del provvedimento impugnato ».

7.1 TOMASSINI, MENCHINELLI, NALDINI, LI VIGNI, MASCIALE, DI PRISCO, ALBARELLO, CUCCU

Sostituire l'articolo con il seguente:

(Giurisdizione di merito)

« Il tribunale amministrativo regionale esercita giurisdizione di merito nei casi previsti dall'articolo 27, nn. 4, 6 e 8, del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054, ed in quello previ-

sto dall'articolo 1, n. 3, del testo unico 26 giugno 1924, n. 1058.

La decisione che definisce il giudizio tiene luogo dell'atto impugnato o di quello che avrebbe potuto regolare, in sede amministrativa, il rapporto dedotto ».

7.8 VENANZI, TROPEANO, VIGNOLO, PERNA, STEFANELLI, PETRONE, GUANTI, FUSI, MARIS

Alla rubrica, sostituire la parola: « ed » con l'altra: « od ».

7.2 MURMURA

Al primo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , esclusa la pronuncia in merito per i casi indicati nel secondo comma del citato articolo 4, nei nn. 3, 11 e 12 dell'articolo 27 e nei nn. 4 e 5 dell'articolo 29 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054 ».

7.5 FABIANI, GIANQUINTO, VENANZI, TROPEANO, PERNA, BONAZZOLA RUHL Valeria, PIRASTU, BRAMBILLA

In via subordinata all'emendamento 7.5, al primo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , esclusa la pronuncia in merito sui ricorsi attinenti al rapporto d'impiego di cui all'articolo 2 lettera a) n. 9, e per i casi previsti dai nn. 3, 11 e 12 dell'articolo 27 e nei nn. 4 e 5 dell'articolo 29 del Testo unico 26 giugno 1924, n. 1054 ».

7.7 GIANQUINTO, TROPEANO, PERNA, VENANZI, PIRASTU, ROMANO, SOTGIU, MARIS, BONAZZOLA RUHL Valeria

Al terzo comma, dopo le parole: « relative a diritti. » aggiungere le altre: « Salvo quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 23, ».

7.3 MURMURA

Al terzo comma, alla quarta riga, sopprimere la parola: « sempre ».

7.6 FABIANI, GIANQUINTO, VENANZI, TROPEANO, PERNA, BONAZZOLA RUHL Valeria, PIRASTU, BRAMBILLA

All'ultimo comma, alla penultima riga, sostituire la parola: « la », con l'altra: « della ».

7.4 TRABUCCHI

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. ...

(Giurisdizione esclusiva)

« Il tribunale amministrativo regionale esercita giurisdizione esclusiva nei casi di cui all'articolo 27, nn. 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ed in quelli dell'articolo 29 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054, nonché nelle ipotesi di cui all'articolo 1, nn. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, ed all'articolo 4 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1058.

Nelle materie deferite alla sua giurisdizione esclusiva, il tribunale amministrativo regionale conosce anche di tutte le questioni relative a diritti. Restano, tuttavia, sempre riservate all'autorità giudiziaria ordinaria le questioni attinenti a diritti patrimoniali consequenziali alla pronuncia di illegittimità dell'atto o provvedimento contro cui si ricorre, nonché le questioni pregiudiziali concernenti lo stato e la capacità dei privati individui, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio, e la risoluzione dell'incidente di falso.

Nei casi previsti dall'articolo 29, nn. 2, 3 e 8, del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054, il tribunale amministrativo regionale giudica anche in merito ».

7.0.1 VENANZI, TROPEANO, VIGNOLO, PERNA, STEFANELLI, PETRONE, GUANTI, FUSI, MARIS

T E S A U R O . Signor Presidente, come ho già accennato all'inizio della seduta, chiedo, ai fini di un maggiore approfondimento della materia oggetto dell'articolo 7 e degli emendamenti ad esso presentati, che sia per il momento accantonato l'esame dell'articolo anzidetto e dei relativi emendamenti, compreso l'emendamento 7.0.1.

P E R N A . Domando di parlare per illustrare gli emendamenti presentati dalla mia parte politica.

PRESIDENTE. Senatore Perna, se accantoniamo l'esame dell'articolo 7, gli emendamenti relativi saranno illustrati quando si riprenderà la discussione dell'articolo.

PERNA. Onorevole Presidente, poiché la richiesta di accantonamento è in funzione di una riflessione su tutta la materia prevista nell'articolo 7 e negli emendamenti relativi, penso sia opportuno anticipare l'illustrazione dei nostri emendamenti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PERNA. Onorevole Presidente, diciamo anzitutto di ritirare gli emendamenti 7.5, 7.7 e 7.6. Con questi tre emendamenti si proponeva di dare maggiore chiarezza alla dizione del testo della legge, la quale si limita a fare un richiamo puro e semplice alle attuali disposizioni concernenti il Consiglio di Stato e alle disposizioni che già regolavano la materia per le giunte provinciali amministrative.

A noi pare che si debba distinguere nettamente la giurisdizione di merito da quella esclusiva e fare precisi riferimenti ai contenuti di queste due diverse giurisdizioni, come primo criterio sistematico. Ci pare, però, che siamo sfortunati perché anche gli emendamenti migliorativi da noi proposti sono stati respinti per ragioni che ci sfuggono. Ad ogni modo questa è materia di riflessione.

Poiché ci troviamo di fronte a due testi, il testo della legge vigente per il Consiglio di Stato e quello di una legge già vigente, ma sostanzialmente abrogata, per la giunta provinciale amministrativa, la prima cosa che si deve fare, dato che tutta la materia passa in primo grado ai tribunali amministrativi regionali e in secondo grado, quale giudice di appello, al Consiglio di Stato, è rendere omogenee queste materie, cioè stabilire il criterio che, laddove in primo grado c'è giurisdizione di merito, c'è giurisdizione di merito anche in secondo grado; laddove in primo grado c'è giurisdizione esclusiva,

anche in secondo grado c'è giurisdizione esclusiva.

E allora, per venire al concreto, signor Presidente, cominciando con le attribuzioni della giunta provinciale amministrativa, cercando di spiegarmi meglio perché pare che l'incomunicabilità sia forte in quest'Aula, la prima questione che solleviamo in ordine logico e non sistematico è la seguente: l'articolo 4 della legge sulla giunta provinciale amministrativa stabilisce al secondo comma che « per i ricorsi contro le deliberazioni delle amministrazioni comunali, provinciali, consortili... con le quali gli impiegati siano stati destituiti, dispensati dal servizio o in qualsiasi altra forma licenziati o siano stati sospesi per un tempo maggiore di tre mesi ovvero siano provveduto alla formazione del ruolo di anzianità, la giunta provinciale amministrativa decide anche in merito ». La materia del rapporto di impiego attribuita alla giurisdizione esclusiva della giunta provinciale amministrativa, in questa ipotesi, per così dire, patologica e per i ruoli di anzianità, era estesa anche al merito, mentre la giurisdizione del Consiglio di Stato, nella stessa materia, per gli impiegati dello Stato non è mai estesa al merito.

Conosciamo la ragione storica di questo secondo comma dell'articolo 4 della legge sulla giunta provinciale amministrativa. Si voleva esercitare — onorevole presidente della Commissione, vorrei che lei mi stesse a sentire — attraverso questa via un controllo di merito sull'attività dei comuni e delle province. Ma dal momento che siamo in un altro regime e dal momento che si unifica la giurisdizione e c'è piena giurisdizione di primo e di secondo grado sull'argomento, a noi sembra indispensabile stabilire la parità di condizione; anche perché questo ulteriore tentativo di penetrare nel merito dell'attività dei comuni e delle province, attraverso l'esame delle questioni che sorgono per il rapporto di impiego dei loro dipendenti, in definitiva si risolve a sfavore di questi ultimi.

Quindi, se il criterio è quello per cui, in materia di rapporto di impiego, c'è giurisdizione esclusiva di primo grado nei tribunali amministrativi regionali e di secondo grado

al Consiglio di Stato, non può essere per nessuna parte estesa al merito se ciò viene fatto a danno di determinate categorie e a vantaggio di altre. Pertanto chiediamo che si stabilisca la parità totale di condizioni.

Secondo punto. Per quanto riguarda i numeri da 1 a 9 dell'articolo 1 della stessa legge, dobbiamo intanto stabilire che molte di queste materie riguardano provvedimenti, atti, questioni che da leggi successive e vigenti sono stati diversamente regolamentati; oppure riguardano questioni per le quali non c'è ragione di mantenere la giurisdizione di merito. Perciò abbiamo proposto di limitare la questione soltanto ad una parte della vecchia disposizione. E ciò nel senso che chiediamo che, per quanto riguarda le materie già previste nell'elenco contenuto nell'articolo 1 del testo unico sulla giunta provinciale amministrativa, la giurisdizione di merito sia limitata al caso previsto dal numero 3, cioè ai ricorsi contro i provvedimenti contingibili ed urgenti di sicurezza pubblica emanati dal sindaco, dove un elemento di valutazione del merito può avere una ragione. In tutti gli altri casi invece — e cioè: esecuzione di opere intorno a costruzioni, ricorsi contro i provvedimenti emanati in materia d'igiene dell'abitato che sono regolati da leggi apposite, ricorsi in materia di consorzi di comuni e province per opere stradali (anche su questo vi sono delle leggi apposite), ricorsi per opere idrauliche, ricorsi in materia di bonifica e così via — si tratta di questioni che, semmai, possono essere rilevate sotto l'aspetto del diritto soggettivo, ma comunque sono tutte regolate da leggi apposite per cui estendere la giurisdizione al merito non ha nessun significato, serve soltanto ad esercitare una tutela più pesante nei confronti delle amministrazioni locali che ci pare sia oggi sconsigliabile.

Per quanto riguarda i casi già previsti per il Consiglio di Stato abbiamo rilevato che — all'articolo 27 del relativo testo unico — ci sono delle materie per le quali la questione non si pone affatto, perchè superata. Per esempio: provvedimenti concernenti le attribuzioni delle potestà civili ed ecclesiastiche in regime concordatario, vigente tuttora (queste cose

non servono); n. 2, contestazioni fra i comuni per l'applicazione di una tassa che non esiste più. Quindi abbiamo proposto di mantenere la giurisdizione di merito in tre casi ben definiti, dove c'è un'esigenza di esame dell'opportunità del provvedimento amministrativo, che sono quelli del giudizio di ottemperanza, cioè dei ricorsi diretti a ottenere l'adempimento dell'obbligo di conformarsi alle decisioni dei giudici ordinari e amministrativi, quelli del diniego dell'autorizzazione a trarre in giudizio enti pubblici o privati che abbiano questa facoltà e quelli del decreto del prefetto, per provvedere, in certi casi previsti dalla legge comunale e provinciale del 1915, alle attività patrimoniali delle frazioni di interesse dei parrocchiani, cioè dei frazionisti. In tutti gli altri casi o si tratta di materie non più disciplinate dalle leggi richiamate, o si tratta di materie regolate diversamente, o si tratta di materie che hanno uno specifico contenuto di controversie intorno a diritti soggettivi, come per esempio nel caso, che è tipico, del numero 3 (contestazioni sui confini di comuni o di province) e come nel caso di quasi tutte le altre materie che si riferiscono ad altre leggi. Quindi in sostanza proporremo di ridurre la materia attribuita in primo grado ai tribunali amministrativi ed, evidentemente, in secondo grado, quale giudice di appello, al Consiglio di Stato, là dove si giudica con estensione nel merito ed invece proporremo di estendere parallelamente la giurisdizione esclusiva a tutti quei casi già previsti come casi di giurisdizione di merito, là dove, naturalmente, vi può essere una controversia relativa a diritti soggettivi. Cioè tutti quei casi in cui, sulla base della vecchia legislazione, è opportuno, giusto, ragionevole pensare ancora oggi che la sentenza possa anche intervenire nella valutazione dell'opportunità amministrativa noi pensiamo di lasciarli. Invece in quei casi che non hanno più ragione di essere, prendiamo atto di ciò. Tutti gli altri, infine, in cui in sostanza la controversia è su diritti soggettivi, che vanno riconosciuti o no come tali con la sentenza, anche se questa si conclude con il rigetto del ricorso ovvero con l'annullamento di un atto amministrativo, riteniamo che sia più opportuno

passarli alla giurisdizione esclusiva in ragione delle materie, rivedendo quindi anche i corrispondenti numeri degli articoli 27 e 29 e mantenendo la giurisdizione di merito solo in tre dei casi previsti dall'articolo 29.

Tutto questo è un po' complicato apparentemente. Forse è stato spiegato male da me; ma servirebbe, in definitiva, a cercare di risolvere un problema che ha affaticato per 80 anni senza che si fosse trovata una soluzione e che non possiamo oggi, di fronte ad una legge così concepita, affrontare alle radici. Proponiamo cioè un criterio di ordine pratico: poichè non si può riformare tutta la giustizia amministrativa — che pure, come ha riconosciuto lo stesso Presidente della 1ª Commissione, meriterebbe ben altro esame da parte del Parlamento — cerchiamo almeno, sulla base delle disposizioni in atto, quelle che vengono comunemente applicate, di identificare meglio la materia di queste particolari attribuzioni giurisdizionali, cerchiamo di stabilire una totale parità di condizioni dei soggetti interessati in casi identici e cerchiamo anche di restringere il giudizio di opportunità che potrebbe essere dato dal giudice.

L'altro aspetto della questione della giurisdizione di merito, quello sul quale più ampiamente si è discusso per 80 anni, senza arrivare a nessuna conclusione pratica, cioè l'opportunità che comunque il giudice amministrativo possa svolgere un'attività istruttoria più ampia di quella che normalmente svolge (perchè, come sappiamo, in sede di giurisdizione di legittimità si possono soltanto ordinare l'acquisizione di atti e documenti o fare eseguire ispezioni), pensiamo si possa invece risolvere indipendentemente da queste attribuzioni; dico perciò fin d'ora che abbiamo presentato un emendamento aggiuntivo all'ultimo comma dell'articolo 22 partendo da questo principio: poichè l'articolo 22, a proposito dei mezzi istruttori, stabilisce che quando vi è necessità di acquisire mezzi di prova il presidente del tribunale dispone con suo provvedimento e quindi, evidentemente, in relazione alla natura della giurisdizione che è affidata al tribunale stesso, proponiamo un emendamento aggiuntivo in cui si dice che anche

al di fuori dei casi in cui si ha giurisdizione di merito, se vi è richiesta delle parti e se il tribunale lo ritiene giusto con ordinanza collegiale motivata, si possono anche assumere quei mezzi di prova che, finora, dal regolamento di procedura del Consiglio di Stato erano consentiti solo quando il Consiglio di Stato aveva giurisdizione di merito.

Per concludere, chiarita meglio la natura della materia nella quale ci sarebbe giurisdizione esclusiva, ristretta da materia nella quale la sentenza potrebbe, oltre che annullare, riformare o revocare l'atto, resterebbe un più ampio potere di cognizione e istruttorio da determinarsi fuori delle ipotesi normali con ordinanza collegiale motivata.

T O M A S S I N I . Domando di parlare per illustrare l'emendamento 7.1.

T E S A U R O . Onorevole Presidente, avevo chiesto l'accantonamento dell'articolo 7 e dei relativi emendamenti.

P R E S I D E N T E . Senatore Tesaurò, poichè la Presidenza ha concesso la parola al senatore Perna — il quale l'aveva chiesta ritenendo utile fornire ulteriori elementi di meditazione alla Commissione — per illustrare gli emendamenti presentati dalla sua parte politica all'articolo 7, non posso non far illustrare anche gli altri emendamenti presentati all'articolo 7.

T E S A U R O . Giustissimo. Domando allora di parlare per spiegare le ragioni che mi consentiranno di pregare il senatore Tomassini di non insistere nell'illustrazione.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare.

* **T E S A U R O .** Signor Presidente, le questioni così brillantemente, abbondantemente e acutamente prospettate dal senatore Perna hanno formato oggetto di un emendamento che i colleghi della Commissione materialmente hanno avuto modo di esaminare solo alle 12,30 di questa mattina. (*In-*

terruzione del senatore Perna). Non è che ne faccio un addebito, ma lo dico per spiegare il motivo per cui non siamo pronti ad affrontare e risolvere queste questioni. Infatti saremmo veramente degli sprovveduti se di fronte a questioni interessanti e prospettate in modo articolato in un emendamento, avessimo risposto oggi improvvisando. Invece, come vi ha detto il senatore Perna e come mi permetto di confermare, si tratta di questioni che si sono dibattute da circa ottant'anni e, se mi fosse consentito, allungherei anche di un altro quinquennio questo periodo.

Orbene, queste questioni impongono una meditazione e noi la faremo. Perciò abbiamo chiesto l'accantonamento, d'accordo con gli altri, per avere la possibilità di approfondire la materia e per trovare — sono sicuro che lo troveremo — un punto d'incontro perchè mi sembra che tutti siamo stati concordi nel ritenere che dobbiamo applicare rigidamente il principio dell'uguaglianza giuridica. Non possiamo fare un trattamento diverso per situazioni identiche.

In secondo luogo ci dobbiamo preoccupare anche di risolvere questioni di diritto transitorio, perchè ci troviamo di fronte ad una serie di ricorsi pendenti riflettenti il merito. Non voglio parlare di diritti-quesiti, però è evidente che non possiamo, a cuor leggero, introdurre una disposizione di legge che modifichi anche la normativa concernente i ricorsi al Consiglio di Stato, senza tenere presenti le questioni di diritto transitorio.

Abbiamo quindi bisogno di quella meditazione per cui l'accantonamento giova a tutti, ma in particolare giova ad un approfondimento delle questioni, da farsi in modo oculato ed adeguato alle esigenze.

Il senatore Tomassini non si dispiacerà se io lo prego, anche a nome della Commissione, sicuro di interpretare il pensiero di tutti, di farci meditare e di collaborare con me, con il senatore Perna e con tutti coloro che si occupano della questione perchè gli emendamenti abbiano una risposta adeguata.

T O M A S S I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T O M A S S I N I . Signor Presidente, dopo l'invito del senatore Tesauro a meditare e riformulare tutto l'articolo 7 secondo le proposte fatte già dal senatore Perna e dalla nostra parte politica, mi dichiaro d'accordo sull'accantonamento dell'articolo 7 e quindi anche del mio emendamento 7. 1.

P R E S I D E N T E . Anche lei, senatore Murmura, rinuncia per il momento ad illustrare i suoi emendamenti 7. 2 e 7. 3?

M U R M U R A , *relatore*. Sì. Sono favorevole all'accantonamento.

P R E S I D E N T E . Allora, non essendovi altre osservazioni, resta stabilito l'accantonamento dell'esame dell'articolo 7 e dei relativi emendamenti, compreso l'emendamento 7. 0. 1.

Passiamo all'articolo 8. Se ne dia lettura.

M A S C I A L E , *Segretario*:

Art. 8.

(*Competenza su questioni pregiudiziali o incidentali*).

Nelle materie, in cui il tribunale regionale amministrativo non ha competenza esclusiva, esso può decidere di tutte le questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti, la cui risoluzione sia necessaria per pronunciare sulla questione principale di sua competenza.

Su dette questioni pregiudiziali o incidentali, tuttavia, l'efficacia della cosa giudicata rimane limitata alla questione principale decisa.

Restano di esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria le questioni concernenti lo stato e la capacità dei privati individui, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio, e la risoluzione dell'incidente di falso.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura dell'emendamento presentato all'articolo 8 e

dell'articolo aggiuntivo che si propone di inserire dopo l'articolo 8.

M A S C I A L E , *Segretario:*

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Nell'esercizio della sua giurisdizione il tribunale regionale amministrativo può sempre decidere di tutte le questioni pregiudiziali o incidentali, la cui risoluzione sia necessaria per pronunciare sulla questione principale di sua competenza ».

8. 1 TOMASSINI, MENCHINELLI, NALDINI, LI VIGNI, MASCIALE, DI PRISCO, ALBARELLO, CUCCU

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art.

(Forma e contenuto delle decisioni)

« Il Tribunale regionale amministrativo decide con sentenze. Quando il ricorso è accolto in tutto o in parte la sentenza contiene nel dispositivo la statuizione che avrebbe dovuto contenere il provvedimento impugnato e liquida i danni, se dovuti.

Ove occorranza ulteriori istruzioni o attività amministrative, nel dispositivo sono fissati i criteri ai quali l'organo competente deve attenersi.

Il dispositivo della sentenza è a tutti gli effetti ordine legittimo di autorità giudiziaria ».

8.0.1 TOMASSINI, MENCHINELLI, NALDINI, LI VIGNI, MASCIALE, DI PRISCO, ALBARELLO, CUCCU

T O M A S S I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T O M A S S I N I . Dichiaro di ritirare l'emendamento 8.1. Insisto invece sull'emendamento 8.0.1 perchè riguarda il contenuto del ricorso ed il contenuto della sentenza. Ritengo che esso sia da accogliersi perchè in definitiva non fa altro che stabilire in mo-

do tassativo quale deve essere il contenuto soprattutto della sentenza come provvedimento del tribunale amministrativo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 8. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento 8.0.1, presentato dal senatore Tomassini e da altri senatori.

M U R M U R A , *relatore.* La Commissione è contraria.

R E S T I V O , *Ministro dell'interno.* Sono contrario poichè la materia è già regolata dall'articolo 23 in modo più rispondente alle finalità del nostro ordinamento di quanto non faccia l'emendamento presentato dal senatore Tomassini e da altri senatori.

T O M A S S I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T O M A S S I N I . Dopo il chiarimento dell'onorevole Ministro, non insisto per la votazione del mio emendamento.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'articolo 9. Se ne dia lettura.

M A S C I A L E , *Segretario:*

TITOLO II

COMPOSIZIONE DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI

Art. 9.

(Presidenza dei tribunali amministrativi regionali e delle sezioni).

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di presidenza del Consiglio di Stato, sono assegnati

a ciascun tribunale amministrativo regionale, all'inizio di ogni anno, un presidente di sezione del Consiglio di Stato o un consigliere del Consiglio di Stato, con funzioni di presidente, e non meno di cinque magistrati amministrativi regionali, appartenenti al ruolo previsto dall'articolo 12.

Ai tribunali amministrativi regionali formati di più sezioni deve essere sempre assegnato un presidente di sezione del Consiglio di Stato. Parimenti, un presidente di sezione è assegnato alle sezioni istituite nel tribunale amministrativo regionale del Lazio.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura dei due emendamenti presentati all'articolo 9 e dell'articolo aggiuntivo che si propone di inserire dopo l'articolo 9.

M A S C I A L E , *Segretario:*

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Ad ogni tribunale amministrativo regionale sono assegnati un Presidente e non meno di sette magistrati amministrativi.

A ciascuna delle sezioni staccate sono assegnati almeno quattro magistrati dei quali uno con funzioni di presidente.

Presso ogni tribunale amministrativo regionale e presso ogni sezione staccata è istituito un ufficio del pubblico ministero. Ad essi sono rispettivamente assegnati almeno due ed almeno un magistrato ».

9.2 **FABIANI, GIANQUINTO, VENANZI,
TROPEANO, PERNA, BONAZZOLA
RUHL Valeria, PIRASTU, BRAMBILLA,
SOTGIU**

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Con decreto del Presidente della Repubblica, su conforme designazione del Consiglio superiore delle Magistrature amministrative, è assegnato a ciascun Tribunale amministrativo regionale, quando si rende vacante il posto, un presidente di Tribunale regionale amministrativo, o, in mancanza,

un consigliere regionale amministrativo con funzioni di presidente e non meno di due magistrati amministrativi di minore anzianità in ruolo.

Ai Tribunali amministrativi regionali formati di più sezioni sono assegnati, per ogni sezione, tre magistrati amministrativi di cui uno con funzioni di presidente ».

9.1 **TOMASSINI, MENCHINELLI, NALDINI,
LI VIGNI, MASCIALE, DI PRISCO,
ALBARELLO, CUCCU**

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art.

« Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Consiglio dei ministri, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sarà istituito il ruolo organico dei magistrati regionali amministrativi.

Essi si distinguono in: presidente, primo giudice, giudice, giudice aggiunto.

Le nomine dei giudici amministrativi regionali hanno luogo mediante pubblico concorso per esami.

I giudici amministrativi regionali non possono essere trasferiti in altra sede se non col proprio consenso, salvo i casi di promozione, di riduzione di organico, di incompatibilità o di provvedimento disciplinare.

La carriera, il trattamento economico, il collocamento a riposo e in genere lo stato giuridico dei giudici amministrativi regionali, sono regolati dalle stesse norme previste per i magistrati dell'ordine giudiziario.

In particolare i giudici aggiunti sono equiparati ai magistrati di tribunale — nei primi quattro anni di servizio — i giudici ai magistrati di tribunale dopo quattro anni di anzianità, i primi giudici a consiglieri di Corte di appello, i presidenti ai consiglieri di cassazione.

I magistrati amministrativi regionali non possono essere in nessun caso chiamati ad

esercitare funzioni o ad espletare compiti diversi da quelli istituzionali ».

9.0.1 FABIANI, GIANQUINTO, VENANZI,
TROPEANO, PERNA, BONAZZOLA
RUHL Valeria, PIRASTU, BRAM-
BILLA, SOTGIU

S O T G I U . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S O T G I U . Onorevole Presidente, desidererei illustrare, contemporaneamente agli emendamenti 9.2 e 9.0.1, anche gli emendamenti 10.2 e 10.0.1 poichè in sostanza si tratta di questioni strettamente collegate l'una all'altra.

P R E S I D E N T E . Va bene. Si dia allora lettura degli emendamenti 10.2 e 10.0.1.

M A S C I A L E , *Segretario:*

Sostituire l'articolo 10 con il seguente:

« Il Tribunale amministrativo regionale giudica con l'intervento di tre magistrati — compreso il Presidente — e due esperti in materie giuridico-amministrative.

Nelle controversie di cui all'articolo 2-bis della presente legge il Tribunale giudica con l'intervento del Presidente, di un magistrato amministrativo regionale, di un consigliere o primo referendario della Corte dei conti, e dei due esperti.

Il consigliere o primo referendario della Corte dei conti viene designato all'inizio di ogni anno, con provvedimento del capo della delegazione regionale che ha sede nella circoscrizione del tribunale amministrativo regionale o, in mancanza, di quella più vicina.

Nei giudizi relativi alle materie di cui all'articolo 2-bis è obbligatorio l'intervento del Pubblico ministero ».

10.2 FABIANI, GIANQUINTO, VENANZI,
TROPEANO, PERNA, BONAZZOLA
RUHL Valeria, PIRASTU, BRAM-
BILLA, SOTGIU

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

Art. ...

« Gli esperti destinati ad integrare i collegi giudicanti dei Tribunali amministrativi regionali, sono designati, in numero di due per ogni sezione, con votazione segreta e diretta, dai rispettivi consigli regionali.

Ogni consigliere regionale vota un solo nome e risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.

Con le stesse modalità e in egual numero vengono designati gli esperti supplenti.

Gli esperti durano in carica cinque anni e non sono riconfermabili ».

10.0.1 FABIANI, GIANQUINTO, VENANZI,
TROPEANO, PERNA, BONAZZOLA
RUHL Valeria, PIRASTU, BRAM-
BILLA, SOTGIU

P R E S I D E N T E . Il senatore Sotgiu ha facoltà di parlare.

S O T G I U . Signor Presidente, a mio modo di vedere, nei vari articoli di questo titolo II si notano maggiormente le contraddizioni del disegno di legge che stiamo esaminando ed anche le contraddizioni generali della politica del centro-sinistra in riferimento non solo alla questione dell'istituzione dei tribunali amministrativi regionali, ma anche in riferimento ai problemi dell'attuazione dello Stato regionalista così come è previsto dalla Costituzione della Repubblica.

Di fatto la composizione di questi tribunali amministrativi regionali viene a sancire il fatto che, mentre per quanto riguarda i problemi dell'organizzazione dello Stato, si è addivenuti alla costituzione dell'ente regione e quindi ad un deferimento di poteri ad organi decentrati dello Stato, questa via non la si è seguita, non la si segue o per lo meno non la si segue fino in fondo per quanto si riferisce alla giustizia amministrativa che dovrebbe accordarsi al decentramento della struttura dello Stato.

Presidenza del Vice Presidente SECCHIA

(Segue S O T G I U). In effetti dalla composizione dei tribunali amministrativi regionali, quale risulta dal titolo II, che cosa possiamo evincere?

Dalla composizione dei tribunali regionali amministrativi possiamo evincere che conserviamo una forma accentrata di giustizia amministrativa sempre caratteristica del nostro ordinamento giuridico e possiamo affermare questo perchè presidente del tribunale regionale amministrativo è un giudice del Consiglio di Stato. Conserviamo anche la dipendenza di un organismo regionale da un organo centrale e contemporaneamente veniamo meno ad un'altra norma costituzionale estremamente importante poichè non garantiamo alla giustizia amministrativa regionale una compiuta autonomia.

Penso che non debbano sfuggire agli onorevoli colleghi del Senato le conseguenze di simili premesse poichè, ripeto, da un lato sanzioniamo di fatto la mancanza di una compiuta autonomia della giustizia amministrativa regionale, con tutto quello che può derivarne (e la situazione è resa più grave da altre norme contenute nel disegno di legge come quelle relative alla carriera dei magistrati della giustizia amministrativa) e dall'altro, attraverso questa subordinazione al Consiglio di Stato, entro certi limiti, condizioniamo la vita e l'autonomia degli enti locali. Il che del resto non fa meraviglia; il presidente Tesauro ha detto che la disputa sulla giustizia amministrativa dura da 85 anni e ciò è comprensibile se si pensa che nella vita del nostro Paese c'è una tradizione per cui il Presidente del Consiglio è stato generalmente anche Ministro dell'interno e come tale ha sempre esercitato in un modo estremamente pesante un controllo sugli enti locali.

Parte di questa tradizione senza alcun dubbio è rimasta nella configurazione che del tribunale regionale amministrativo dà il disegno di legge che discutiamo: il Consiglio di

Stato dipende dalla Presidenza del Consiglio, il presidente del tribunale amministrativo è membro del Consiglio di Stato per cui un certo condizionamento in questo senso oggettivamente, anche se non lo si volesse, esiste. Per questo penso che sarebbe estremamente opportuno lasciar cadere anche il minimo sospetto che si voglia arrivare a condizionamenti che, oltre a violare l'autonomia della magistratura, violano l'autonomia degli enti locali.

Con i nostri emendamenti s'intende adeguare la giustizia amministrativa allo spirito della Costituzione ed alle esigenze dello sviluppo della vita democratica quali si sono venute formando proprio sulla base di una progressiva attuazione della Costituzione che sempre più pretende l'autonomia della magistratura e che impone che alle autonomie regionali sia data pienezza completa.

Da qui il problema che noi poniamo come punto centrale: quello cioè di una diversa composizione dei tribunali amministrativi regionali in modo che non ci sia una dipendenza dal Consiglio di Stato e in modo che dei tribunali amministrativi regionali possano anche far parte dei giudici laici, cioè dei giudici eletti dai consigli regionali, secondo una scelta di opportunità.

Come già ho avuto occasione di dire illustrando un altro emendamento, tale scelta di opportunità è già stata fatta, precisamente quando si è deciso sulla composizione della sezione staccata del tribunale amministrativo regionale di Bolzano. Se per quel tribunale è stato deciso che la metà dei giudici dovesse essere eletta dal consiglio provinciale, non vediamo per quale motivo analoga opportunità non debba essere indicata anche per i tribunali regionali amministrativi di tutte le altre regioni italiane. Questa scelta è stata consigliata per Bolzano non perchè la situazione di quella provincia, per quanto si riferisce a questo problema, sia diversa da quella che può esistere nelle altre

regioni d'Italia, ma perchè lo sviluppo della vita nazionale cammina in una direzione che non può essere ignorata: questa scelta è stata fatta proprio per il fatto che, per quel che riguarda i controlli degli atti degli enti locali, si va sempre più nella direzione di affidare il controllo anche a membri eletti dalle amministrazioni locali. Non a caso, anche se si tratta di cosa del tutto diversa, i comitati di controllo sugli atti degli enti locali risultano eletti dai consigli regionali.

Insistiamo pertanto sui nostri emendamenti e, se si presentassero delle difficoltà nel fare accettare questa nostra impostazione, ci riserviamo di riproporre in seguito la nostra posizione, evitando che per il momento si possa arrivare ad un voto.

P R E S I D E N T E . Faccio rilevare ai presentatori che l'emendamento 9.1 è connesso con gli emendamenti 17.0.1 e 17.0.2. Si dia pertanto lettura anche di questi ultimi due emendamenti.

M A S C I A L E , Segretario:

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

Art. ...

« Presso ogni tribunale amministrativo regionale è costituito un ufficio del pubblico ministero, formato da uno o più magistrati.

Il pubblico ministero è titolare dell'azione di responsabilità per i funzionari, impiegati ed agenti delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici ultraregionali, è interveniente e concludente sui giudizi che concernono le contestazioni sui conti e di responsabilità degli amministratori, impiegati ed agenti delle regioni e degli enti e delle istituzioni locali, nonché nei giudizi in materia tributaria ».

17.0.1 TOMASSINI, MENCHINELLI, NALDINI, LI VIGNI, MASCIALE, DI PRISCO, ALBARELLO, CUCCU

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

Art. ...

« Con decreto del Presidente della Repubblica, su conforme deliberazione del Consiglio superiore delle Magistrature amministrative, è determinato il numero di magistrati addetto a ciascun ufficio del pubblico ministero.

Per la prima formazione degli uffici del pubblico ministero è indetto concorso per titoli, unitamente a quello previsto nel successivo articolo 42 della presente legge, al quale possono partecipare i primi referendari e i referendari della Corte dei conti. I vincitori assumono il titolo e il trattamento della qualifica immediatamente superiore e con essa vengono inquadrati nel ruolo dei magistrati dei tribunali regionali amministrativi ».

17.0.2 TOMASSINI, MENCHINELLI, NALDINI, LI VIGNI, MASCIALE, DI PRISCO, ALBARELLO, CUCCU

P R E S I D E N T E . Senatore Tomassini, intende illustrare gli emendamenti 9.1, 17.0.1 e 17.0.2?

T O M A S S I N I . Ritengo superflua la loro illustrazione.

P R E S I D E N T E . È opportuno ora passare all'illustrazione degli emendamenti 11.3 e 13.0.1 connessi tra loro e con gli emendamenti 9.1, 17.0.1 e 17.0.2 presentati dal senatore Tomassini e da altri senatori. Si dia lettura degli emendamenti 11.3 e 13.0.1.

M A S C I A L E , Segretario:

Sostituire l'articolo 11 con il seguente:

« È istituito con sede in Roma il Consiglio della Magistratura amministrativa regionale quale organo che assicura l'indipendenza dei giudici appartenenti alla giurisdizione amministrativa regionale.

Il Consiglio è composto di dodici membri, eletti sei dai magistrati amministrativi

regionali e sei dai Consigli regionali fuori dal proprio seno, in base a norme da emanarsi con altra legge.

I membri eletti dai magistrati sono scelti fra tutti i magistrati amministrativi regionali. Ciascun magistrato non può votare per più di tre nomi. Sono eletti coloro che riportano il maggior numero di voti.

I membri eletti dai Consigli regionali devono essere esperti in materie giuridiche.

Ciascun consigliere non può votare per più di tre nomi. Sono eletti coloro che riportano il maggior numero di voti.

I membri del Consiglio della magistratura amministrativa regionale durano in carica quattro anni e non possono essere immediatamente rieletti. Essi eleggono nel proprio seno il presidente ed il vice-presidente del Consiglio.

Le riunioni del Consiglio sono valide se intervengono almeno otto consiglieri, di cui almeno quattro eletti dai Consigli regionali.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

Segretario del Consiglio è un primo giudice addetto al Tribunale amministrativo regionale di Roma ed è coadiuvato da funzionari di segreteria dello stesso Tribunale.

Per il funzionamento del Consiglio della Magistratura amministrativa regionale si osservano, in quanto applicabili, le norme in vigore per il Consiglio superiore della magistratura ordinaria ».

11.3 FABIANI, GIANQUINTO, VENANZI,
TROPEANO, PERNA, BONAZZOLA
RUHL Valeria, PIRASTU, BRAMBILLA

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art.

(Autogoverno
delle Magistrature amministrative)

« Per i magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei Tribunali amministrativi regionali è istituito un Consiglio superiore delle Magistrature amministrative,

composto da magistrati amministrativi di cui cinque membri eletti dai magistrati del Consiglio di Stato, undici eletti dai magistrati della Corte dei conti, nove eletti dai magistrati dei Tribunali amministrativi regionali, quattro eletti dall'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati e quattro eletti dall'Ufficio di Presidenza del Senato della Repubblica.

Per la elezione dei membri eletti dai magistrati, ciascun magistrato in ruolo può esprimere un voto.

Per la elezione dei membri eletti dagli Uffici di Presidenza delle Camere si richiede l'unanimità.

Il Consiglio elegge tra i propri componenti il presidente e il vice presidente.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio superiore delle Magistrature amministrative occorre l'intervento di un terzo dei suoi componenti. Segretario del Consiglio è un magistrato addetto ad uno degli organi di giustizia amministrativa aventi sede a Roma, il quale è coadiuvato da funzionari del personale di segreteria e di cancelleria dei tribunali amministrativi regionali.

Il Consiglio superiore delle Magistrature amministrative ha gli stessi compiti e poteri del Consiglio superiore della magistratura ordinaria ».

13.0.1 TOMASSINI, MENCHINELLI, NALDINI, LI VIGNI, MASCIALE, DI PRISCO, ALBARELLO, CUCCU

T R O P E A N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* T R O P E A N O . Signor Presidente, abbiamo proposto l'emendamento 11.3 perchè riteniamo che si debba assicurare un ruolo autonomamente governato ai tribunali amministrativi regionali per garantire l'indipendenza dei giudici che a questa funzione sono preposti. Avevamo prospettato la creazione di questo Consiglio superiore della magistratura amministrativa come una delle soluzioni che era possibile prendere in esame nel momento in cui ci si accingeva

a ricercare con serietà la soluzione più adeguata per assicurare l'autogoverno. Ritenevamo che la soluzione da noi prospettata non pregiudicasse altre soluzioni; anzi noi stessi ci eravamo premurati di far presenti soluzioni diverse che comunque pervenissero allo stesso fine.

Credo che questa norma in questo momento debba essere accantonata, così come è stato accantonato l'articolo 7. Infatti stamane, nel corso di un incontro, si è cercata una soluzione diversa da quella qui prospettata, una soluzione che assicura, in modo certamente diverso da quello proposto originariamente dalla norma contenuta nel disegno di legge, il governo del ruolo dei tribunali amministrativi regionali. Credo quindi di non dover procedere oltre nella illustrazione dell'emendamento e richiamo l'attenzione del relatore sull'opportunità, come ho detto, di richiedere anche per quanto riguarda l'articolo 11 e i relativi emendamenti l'accantonamento.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sulla proposta del senatore Tropeano.

TESAURO. Signor Presidente, penso che si possa votare l'articolo 9, tenendo presente l'opportunità che nell'articolo medesimo l'espressione: « sentito il Consiglio di Presidenza del Consiglio di Stato », sia sostituita dall'altra: « sentito il Consiglio di cui al successivo articolo 46 ».

PRESIDENTE. Senatore Tesauro, le faccio rilevare che, poichè l'articolo 9 e il relativo emendamento 9.1 sono connessi con gli emendamenti 11.3 e 13.0.1, non è possibile votare lo stesso articolo 9 senza precludere poi la votazione degli emendamenti 11.3 e 13.0.1.

Quindi, se non vi sono osservazioni, accantoniamo per il momento la votazione dell'articolo 9 e dei relativi emendamenti, compreso l'emendamento 9.0.1.

Passiamo ora all'articolo 10. Se ne dia lettura.

LIMONI, Segretario:

Art. 10.

(Collegio giudicante dei tribunali amministrativi regionali).

Il tribunale amministrativo regionale decide con l'intervento del presidente e di due magistrati amministrativi regionali.

In mancanza del presidente, il collegio è presieduto dal magistrato amministrativo più anziano.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Tomassini e da altri senatori.

LIMONI, Segretario:

Sostituire l'articolo con i seguenti:

Art. ...

« Il Tribunale amministrativo regionale giudica con il numero invariabile di due magistrati amministrativi, di cui uno presiede, e di tre magistrati elettivi ».

Art. ...

« I magistrati regionali elettivi, in numero di sei per ogni Tribunale amministrativo regionale e di quattro per ogni sezione, vengono eletti ogni cinque anni dal Consiglio regionale integrato dai rappresentanti dei Comuni della regione.

Ogni Consiglio comunale elegge i rappresentanti nel suo seno nel numero di uno per ogni dieci consiglieri. L'elezione si svolge a scrutinio segreto e ciascun consigliere può esprimere un solo voto. Sono eletti i consiglieri che conseguono il maggior numero di voti e, a parità di voti, i più anziani.

Il Consiglio regionale, integrato dai rappresentanti dei Comuni, elegge tra i cittadini elettori della Regione o nati nella Regione, aventi i requisiti per partecipare al concorso per magistrato amministrativo, sei magistrati elettivi secondo le modalità del

precedente comma, e, successivamente, ove vi siano, fra coloro i quali non abbiano riportato sufficienti voti per essere eletti, quattro magistrati elettivi per ogni sezione avente sede diversa dal capoluogo della Regione ».

Art. ...

« I magistrati elettivi hanno le stesse funzioni e garanzie dei magistrati regionali amministrativi, ma non possono presiedere il collegio. Ad essi spettano le stesse indennità attribuite dalla legge agli esperti in discipline amministrative membri delle commissioni di controllo sulle regioni. Se dipendenti dello Stato o di enti pubblici i magistrati elettivi hanno diritto al tempo necessario per svolgere le funzioni ».

10.1 TOMASSINI, MENCHINELLI, NALDINI, LI VIGNI, MASCIALE, DI PRISCO, ALBARELLO, CUCCU

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 10.2 e 10.0.1, presentati dal senatore Fabiani e da altri senatori, sono già stati letti ed illustrati.

TOMASSINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMASSINI. Signor Presidente, l'emendamento 10.1 da noi proposto riguarda la composizione dei tribunali regionali e prevede i magistrati elettivi e le funzioni loro attribuite.

TESAURO. Si accantona anche questo.

TOMASSINI. Allora è inutile illustrarlo. Riconosciamo che questa legge deve essere rivista e organicamente riformulata.

RESTIVO, *Ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RESTIVO, *Ministro dell'interno*. L'accantonamento di questi emendamenti, in

quanto è richiesto nella prospettiva di una soluzione concorde, può incontrare l'assenso di tutti. Tuttavia mi sembra che in Commissione si sia delineato un superamento del problema che, se dobbiamo non compromettere in questo momento con alcuna specifica votazione in proposito, ci consente già di andare avanti. Qual era la soluzione sulla quale ritengo ci sia stato un positivo incontro sia pure con qualche rinuncia da parte di ognuno di noi su determinati punti di vista? Che si costituisse un organo di amministrazione del personale dei tribunali regionali che non fosse proprio il consiglio di presidenza del Consiglio di Stato, ma che avesse rispetto a tale consiglio una sua struttura in un certo senso differenziata.

Pertanto, senza pregiudicare l'ulteriore svolgimento dei nostri lavori, anziché accantonare l'articolo 9, si potrebbe fin d'ora votarlo con la dizione « sentito il Consiglio di cui al successivo articolo », lasciando in bianco l'indicazione dell'articolo stesso che poi esamineremo. Altrimenti rischiamo di ripetere, nel corso della discussione, varie volte le medesime cose e di non dare organicità e chiarezza al provvedimento. Seguendo il metodo proposto, non vi è, ripeto, alcuna compromissione per i singoli punti di vista. Peraltro vi è già sul merito della questione una piattaforma d'intesa che è stata ribadita dal nostro Presidente, e da essa non intendiamo discostarci.

In conclusione, invece di procedere ad accantonamenti, nella economia dei nostri lavori non necessari, possiamo cominciare a votare. Tutta la materia del Consiglio della magistratura amministrativa la vedremo quando verrà in discussione l'articolo 46. Intanto si può approvare l'articolo 9 con la dizione da me proposta. Non continuiamo ad indugiare su una ricognizione della problematica sull'argomento in esame, già sufficientemente chiara ad ognuno di noi, e fissiamo fin da ora quei punti conclusivi che riflettono una convinzione già da tutti acquisita.

PRESIDENTE. Dipende dai presentatori degli emendamenti all'articolo 9 e all'articolo 10. Se li ritirano va bene.

TOMASSINI. Sono disposto a ritirare l'emendamento 9.1 se viene proposto un emendamento all'articolo 9 nel senso suggerito dall'onorevole Ministro.

RESTIVO, Ministro dell'interno. Propongo appunto di sostituire all'articolo 9 le parole: « sentito il consiglio di presidenza del Consiglio di Stato », con le altre: « sentito il Consiglio di cui al successivo articolo... », lasciando in bianco il numero dell'articolo che potrà essere inserito successivamente in sede di coordinamento. Così si può procedere alla votazione perchè non vi è pregiudizio per nessuno. Vedremo poi come dovrà essere istituito questo Consiglio.

Sappiamo che la materia relativa all'organo che deve soprintendere all'amministrazione del personale dei tribunali regionali troverà collocamento in una successiva norma e discutendo di tale norma ognuno potrà illustrare la sua opinione al riguardo.

PRESIDENTE. Senatore Tropeano, ritira l'emendamento 9.2?

TROPEANO. A seguito della presentazione da parte del Governo dell'emendamento sostitutivo all'articolo 9, lo ritiriamo.

TOMASSINI. Signor Presidente, anche noi ritiriamo l'emendamento 9.1.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dal Governo all'articolo 9. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 9 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Dichiaro precluso l'emendamento 9.0.1, presentato dal senatore Fabiani e da altri senatori.

Torniamo ora ad esaminare l'articolo 10, di cui è già stata data lettura, e i due emendamenti 10.1 e 10.2, che sono stati letti ed

illustrati, rispettivamente presentati dal senatore Tomassini e da altri senatori e dal senatore Fabiani e da altri senatori.

Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

MURMURA, relatore. La Commissione è contraria.

RESTIVO, Ministro dell'interno. Anche il Governo è contrario, nel senso che la materia di cui discutiamo dovrà trovare collocamento nell'articolo 46 o nella disposizione che verrà a corrispondere nel testo coordinato all'articolo 46, secondo le dichiarazioni fatte stamane in Commissione e per le quali mi sento impegnato.

TOMASSINI. Onorevole Presidente, dopo le dichiarazioni del Governo ritiro l'emendamento 10.1.

SOTGIU. Per la stessa ragione ritiriamo l'emendamento 10.2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 10. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Segue l'emendamento 10.0.1, già letto ed illustrato, presentato dal senatore Fabiani e da altri senatori.

SOTGIU. Lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 11. Se ne dia lettura.

LIMONI, Segretario:

Art. 11.

(Destinazione alla presidenza del tribunale amministrativo regionale).

I presidenti di sezione del Consiglio di Stato sono destinati alla presidenza dei tribunali amministrativi regionali con il loro

consenso, ovvero all'atto del conseguimento della nomina.

I presidenti di sezione del Consiglio di Stato destinati a presiedere i tribunali amministrativi regionali cessano, a domanda, da tale destinazione, secondo l'ordine di anzianità, e riassumono le loro funzioni in seno al Consiglio di Stato, quando presso il Consiglio stesso si verificano vacanze nei posti di presidente di sezione. Per la relativa sostituzione si procede nei modi previsti dal comma precedente.

I consiglieri di Stato possono essere destinati alla presidenza dei tribunali amministrativi regionali, solo se abbiano almeno due anni di anzianità e con il loro consenso. Per le sedi che rimangono scoperte la destinazione potrà avvenire d'ufficio, seguendo il criterio della minore anzianità di qualifica.

I consiglieri di Stato possono, a domanda, riassumere le loro funzioni presso il Consiglio di Stato non prima di tre anni dalla loro destinazione, cessando secondo l'ordine di anzianità.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura degli emendamenti presentati all'articolo 11.

L I M O N I , Segretario:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« È istituito con sede in Roma il Consiglio della magistratura amministrativa regionale quale organo che assicura l'indipendenza dei giudici appartenenti alla giurisdizione amministrativa regionale.

Il Consiglio è composto di dodici membri, eletti sei dai magistrati amministrativi regionali e sei dai Consigli regionali fuori dal proprio seno, in base a norme da emanarsi con altra legge.

I membri eletti dai magistrati sono scelti fra tutti i magistrati amministrativi regionali. Ciascun magistrato non può votare per più di tre nomi. Sono eletti coloro che riportano il maggior numero di voti.

I membri eletti dai Consigli regionali devono essere esperti in materie giuridiche.

Ciascun consigliere non può votare per più di tre nomi. Sono eletti coloro che riportano il maggior numero di voti.

I membri del Consiglio della magistratura amministrativa regionale durano in carica quattro anni e non possono essere immediatamente rieletti. Essi eleggono nel proprio seno il presidente ed il vice-presidente del Consiglio.

Le riunioni del Consiglio sono valide se intervengono almeno otto consiglieri, di cui almeno quattro eletti dai Consigli regionali.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

Segretario del Consiglio è un primo giudice addetto al Tribunale amministrativo regionale di Roma ed è coadiuvato da funzionari di segreteria dello stesso Tribunale.

Per il funzionamento del Consiglio della magistratura amministrativa regionale si osservano, in quanto applicabili, le norme in vigore per il Consiglio superiore della magistratura ordinaria ».

11.3 FABIANI, GIANQUINTO, VENANZI, TROPEANO, PERNA, BONAZZOLA, RUHL Valeria, PIRASTU, BRAMBILLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Alla presidenza dei tribunali amministrativi regionali possono essere destinati con il loro consenso, ovvero all'atto del conseguimento della nomina, i presidenti di sezione del Consiglio di Stato o della Corte dei conti.

I presidenti di sezione del Consiglio di Stato o della Corte dei conti destinati a presiedere i tribunali amministrativi regionali, cessano, a domanda, da tale destinazione, secondo l'ordine di anzianità e assumono le funzioni indifferentemente in seno al Consiglio di Stato o alla Corte dei conti, quando e secondo le vacanze che si verificano nei posti di presidente di sezione.

I consiglieri di Stato e della Corte dei conti possono essere destinati alla presidenza dei tribunali amministrativi regionali, solo se abbiano almeno due anni di anzianità e con il loro consenso. Per le sedi che rimangono scoperte, e per le quali non facciano domanda consiglieri amministrativi regionali, potranno essere destinati primi referenda-

ri del Consiglio di Stato o della Corte dei conti.

I consiglieri di Stato e i consiglieri della Corte dei conti possono essere ammessi nel ruolo, indifferentemente, di consiglieri di Stato o di consiglieri della Corte dei conti, dopo tre anni dalla loro destinazione, a domanda, secondo l'ordine di anzianità, occupando i posti riservati alle nomine del Governo ».

11.1 TOMASSINI, MENCHINELLI, NALDINI, LI VIGNI, MASCIALE, DI PRISCO, ALBARELLO, CUCCU

Sostituire il terzo e il quarto comma con i seguenti:

« I consiglieri di Stato possono essere destinati alla presidenza dei tribunali amministrativi regionali solo se abbiano almeno due anni di anzianità e col loro consenso. Per le sedi che rimangono scoperte la destinazione potrà avvenire d'ufficio, seguendo il criterio della minore anzianità di qualifica, tra i consiglieri che abbiano almeno due anni di anzianità.

I consiglieri di Stato, a domanda, possono riassumere le loro funzioni presso il Consiglio di Stato non prima di tre anni dalla loro destinazione. Possono continuare nella destinazione alla presidenza di un Tribunale amministrativo regionale anche se siano nominati presidenti di sezione del Consiglio di Stato ».

11.2

MURMURA

R E S T I V O , *Ministro dell'interno.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R E S T I V O , *Ministro dell'interno.* Prego i presentatori degli emendamenti 11.3 e 11.1 di ritirarli perchè la materia troverà collocazione nell'articolo 46 in ordine al quale la Commissione presenterà degli emendamenti sui quali mi auguro il pieno consenso di tutti.

T R O P E A N O . Ritiriamo l'emendamento 11.3.

T O M A S S I N I . Anche noi ritiriamo l'emendamento 11.1.

M U R M U R A , *relatore.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M U R M U R A , *relatore.* L'emendamento 11.2 consiste in un miglioramento puramente formale al testo approvato dalla Commissione.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

R E S T I V O , *Ministro dell'interno.* Sono favorevole all'emendamento 11.2.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 11.2, presentato dal senatore Murrura. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Metto ai voti l'articolo 11 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'articolo 12. Se ne dia lettura insieme alla tabella allegata.

L I M O N I , *Segretario:*

Art. 12.

(*Ruoli organici*).

Per l'assolvimento delle funzioni previste dalla presente legge:

a) i posti di presidente di sezione di cui alla tabella A allegata alla legge 21 dicembre 1950, n. 1018, sono aumentati di dieci unità;

b) i posti di consigliere di Stato della tabella medesima sono parimenti aumentati di tredici unità;

c) è istituito il ruolo dei magistrati amministrativi regionali, secondo la tabella allegata alla presente legge.

TABELLA

MAGISTRATI AMMINISTRATIVI REGIONALI

POSTI IN ORGANICO.

	Con effetto:		TOTALE
	dall'entrata in vigore della legge	dopo un anno dall'entrata in vigore della legge	
Consiglieri	36	10	46
Primi referendari	54	33	87
Referendari	30	57	87
	120	100	220

P R E S I D E N T E . Si dia lettura degli emendamenti all'articolo 12.

L I M O N I , *Segretario:*

Sopprimere l'articolo.

12.3 **FABIANI, GIANQUINTO, VENANZI, TROPEANO, PERNA, BONAZZOLA RUHL** Valeria, **PIRASTU, BRAMBILLA**

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Per l'assolvimento delle funzioni previste dalla presente legge:

a) i posti di presidente di sezione del Consiglio di Stato sono aumentati di cinque unità;

b) i posti di presidente di sezione della Corte dei conti sono aumentati di cinque unità;

c) i posti di consigliere di Stato sono aumentati di sei unità;

d) i posti di consigliere della Corte dei conti sono aumentati di sei unità;

e) è istituito il ruolo dei magistrati amministrativi regionali, secondo la tabella allegata alla presente legge ».

12.2 **TOMASSINI, MENCHINELLI, NALDINI, LI VIGNI, MASCIALE, DI PRISCO, ALBARELLO, CUCCU**

« Subordinatamente all'emendamento 47.2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

" . . .) I posti di primo referendario e di referendario del Consiglio di Stato sono aumentati ciascuno di sette unità " ».

12.1 **DE LEONI**

T R O P E A N O . Ritiriamo l'emendamento 12.3.

T O M A S S I N I . Ritiriamo l'emendamento 12.2.

D E L E O N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D E L E O N I . Signor Presidente, all'articolo 47, quarto comma, si presenta la necessità di precisare espressamente che la riduzione dei posti della qualifica iniziale in conseguenza al collocamento a riposo di magistrati ex combattenti o assimilati è esclusa con decorrenza dall'entrata in vigore della legge 24 maggio 1970, n. 336, vale a dire dall'11 giugno 1970. Ciò al fine di evitare un domani ogni dubbio interpretativo che potrebbe tradursi nell'applicabilità della norma per il passato, con gravi conseguenze per l'organizzazione del Consiglio di Stato. Qualora la norma in esame non sia tenuta ferma si propone di aumentare la dotazione organica dei primi referendari e dei referendari del Consiglio di Stato, ciascuno in sette unità.

Tale misura pare idonea a compensare la riduzione dei posti che prevedibilmente si verificherà nell'arco di tempo di applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

M U R M U R A , *relatore*. Il problema sollevato dall'emendamento 12.1 è già affrontato e risolto dall'ultimo comma dello articolo 47 del testo proposto dalla Commissione.

T E S A U R O . Pregherei il senatore De Leoni di non insistere. (*Interruzione del senatore De Leoni*).

P R E S I D E N T E . Senatore De Leoni, è meglio rinviare l'esame del suo emendamento a quando discuteremo l'articolo 47.

D E L E O N I . Sono d'accordo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 12 con la tabella allegata. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'articolo 13. Se ne dia lettura.

L I M O N I , *Segretario*:

Art. 13.

(*Stato giuridico ed economico dei magistrati amministrativi regionali*).

I magistrati amministrativi regionali si distinguono in consiglieri, primi referendari e referendari.

Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, ad essi sono estese le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale di corrispondente qualifica della magistratura del Consiglio di Stato, nelle qualifiche corrispondenti di consigliere, primo referendario e referendario.

Per i magistrati amministrativi regionali il trasferimento ad altra sede può essere disposto, nelle forme indicate dall'articolo 9 e su conforme parere del Consiglio di presidenza del Consiglio di Stato per una delle seguenti ragioni:

- a) su domanda;
- b) in seguito ad avanzamento;
- c) in seguito all'insorgere di una situazione di incompatibilità;
- d) per variazione nel numero dei magistrati da assegnare ai vari tribunali.

I magistrati amministrativi regionali non possono essere in alcun caso chiamati ad esercitare funzioni o ad espletare compiti diversi da quelli istituzionali.

Ad essi si estendono le altre cause di incompatibilità e le cause di ineleggibilità previste per i magistrati ordinari.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura degli emendamenti presentati all'articolo 13.

L I M O N I , *Segretario*:

Sopprimere l'articolo.

13.3 FABIANI, GIANQUINTO, VENANZI,
TROPEANO, PERNA, BONAZZOLA
RUHL Valeria, PIRASTU, BRAMBILLA

Al terzo comma, sostituire le parole: « su conforme parere del Consiglio di presidenza del Consiglio di Stato », *con le altre:* « su conforme deliberazione del Consiglio superiore delle magistrature amministrative ed uditi gli uffici di Presidenza dei Consigli regionali interessati ».

13.1 TOMASSINI, MENCHINELLI, NALDINI, LI VIGNI, MASCIALE, DI PRISCO, ALBARELLO, CUCCU

Sostituire il quarto comma con il seguente:

« I magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e i magistrati amministrativi regionali non possono essere in nessun caso chiamati ad esercitare funzioni o ad espletare compiti diversi da quelli istituzionali ».

13.2 TOMASSINI, MENCHINELLI, NALDINI, LI VIGNI, MASCIALE, DI PRISCO, ALBARELLO, CUCCU

TROPEANO. Ritiriamo l'emendamento 13.3.

TOMASSINI. Ritiriamo gli emendamenti 13.1 e 13.2.

MURMURA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURMURA, *relatore*. Signor Presidente, propongo i seguenti emendamenti all'articolo 13:

Al terzo comma, sostituire le parole: « su conforme parere del Consiglio di presidenza del Consiglio di Stato », *con le altre:* « su parere del Consiglio di cui al successivo articolo ... ».

Al terzo comma, lettera c), aggiungere in fine le parole: « prevista dalla legge ».

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

R E S T I V O , *Ministro dell'interno*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 13 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Segue l'emendamento 13.0.1, del senatore Tomassini e di altri senatori, di cui è già stata data lettura.

TOMASSINI. Lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 14. Se ne dia lettura.

LIMONI, *Segretario*:

Art. 14.

(Concorsi a referendum).

Le nomine a referendum sono conferite a seguito di concorso per titoli ed esami, al quale possono partecipare, purchè non abbiano superato il quarantesimo anno di età:

1) i magistrati dell'ordine giudiziario, che abbiano conseguito la nomina ad aggiunto giudiziario, ed i magistrati amministrativi e della giustizia militare di qualifica equiparata;

2) gli avvocati dello Stato e i procuratori dello Stato con qualifica non inferiore a sostituti procuratori dello Stato;

3) i dipendenti dello Stato muniti della laurea in giurisprudenza, con qualifica non inferiore a consigliere di prima classe e equi-

parata, con almeno cinque anni di effettivo servizio di ruolo nella carriera direttiva;

4) gli assistenti universitari di ruolo alle cattedre di materie giuridiche, con almeno 5 anni di servizio;

5) i dipendenti delle regioni, degli enti pubblici a carattere nazionale e degli enti locali, muniti della laurea in giurisprudenza, che siano stati assunti attraverso concorsi pubblici ed abbiano almeno cinque anni di servizio effettivo di ruolo nella carriera direttiva;

6) gli avvocati iscritti all'albo da quattro anni;

7) i consiglieri regionali, provinciali e comunali, muniti della laurea in giurisprudenza, che abbiano esercitato tali funzioni per almeno cinque anni;

8) gli ex componenti elettivi delle giunte provinciali amministrative, muniti di laurea in giurisprudenza, che abbiano esercitato le funzioni per almeno cinque anni.

La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed è composta da un presidente di sezione del Consiglio di Stato destinato alla presidenza di un tribunale amministrativo regionale, con funzioni di presidente, da due consiglieri di Stato, da due professori universitari di ruolo titolari di cattedra per l'insegnamento di materie giuridiche.

PRESIDENTE. Si dia lettura degli emendamenti presentati all'articolo 14.

LIMONI, Segretario:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« I posti di giudice aggiunto sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica in base a concorso per esame al quale possono partecipare i laureati in giurisprudenza di età non superiore agli anni trenta alla data del bando di concorso.

Si richiedono gli stessi requisiti per l'ammissione al concorso di auditore giudiziario e si applicano, in quanto compatibili, tutte

le norme in vigore per l'ammissione nella magistratura ordinaria ».

14.5 FABIANI, GIANQUINTO, VENANZI, TROPEANO, PERNA, BONAZZOLA RUHL Valeria, PIRASTU, BRAMBILLA

Al primo comma, sostituire la parola: « quarantesimo », con l'altra: « cinquantesimo ».

14.3 GATTO Simone

Al primo comma, al n. 7), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « nei comuni superiori a 5 mila abitanti ».

14.4 TRABUCCHI

Sostituire l'ultimo comma con il seguente:

« La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Presidente della Repubblica, su conforme deliberazione del Consiglio superiore delle Magistrature amministrative ed è composta da un magistrato destinato alla presidenza di un tribunale amministrativo regionale che la presiede, da due magistrati amministrativi regionali e da due professori universitari di ruolo titolari di cattedra per l'insegnamento di materie giuridiche ».

14.1 TOMASSINI, MENCHINELLI, NALDINI, LI VIGNI, DI PRISCO, ALBARELLO, MASCIALE, CUCCU

In via subordinata all'emendamento 14.1, sostituire l'ultimo comma con il seguente:

« La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Presidente della Repubblica, su designazione unanime degli Uffici di presidenza delle Camere ed è composta da un magistrato destinato alla presidenza di un tribunale amministrativo regionale che la presiede, da due magistrati amministrativi regionali e da due professori universitari di ruolo titolari di cattedra per l'insegnamento di materie giuridiche ».

14.2 TOMASSINI, MENCHINELLI, NALDINI, DI PRISCO, LI VIGNI, MASCIALE, ALBARELLO, CUCCU

Presidenza del Vice Presidente CALEFFI

M U R M U R A , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M U R M U R A , *relatore*. Signor Presidente, presento i seguenti emendamenti all'articolo 14:

Al primo comma, sostituire la parola: « quarantesimo: », con l'altra: « quarantacinquesimo: ».

Al primo comma, numero 3), sostituire le parole: « consigliere di prima classe », con le altre: « direttore di sezione ».

All'ultimo comma, sostituire le parole da: « un presidente di sezione del Consiglio di Stato », sino alla fine del comma, con le altre: « due consiglieri di Stato e da tre docenti universitari ».

P E R N A . Iniziare la carriera a 45 anni è assurdo!

G A T T O S I M O N E . Vi sono carriere nelle quali il concorso a referendario non ha limiti di età, vedi Consiglio di Stato e, se non ricordo male, Corte dei conti.

T E S A U R O . Ritengo che si possa accogliere la proposta dei 45 anni, il che sarebbe preferibile alla non indicazione di alcun limite.

G A T T O S I M O N E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G A T T O S I M O N E . Poichè sono favorevole all'emendamento, presentato testè dall'onorevole relatore, tendente a so-

stituire al primo comma la parola: « quarantesimo » con l'altra: « quarantacinquesimo », ritiro il mio emendamento 14.3.

P R E S I D E N T E . Stante l'assenza del senatore Trabucchi, l'emendamento 14.4, da lui presentato, è decaduto.

Per quanto riguarda l'emendamento 14.1, dichiaro precluse le parole: « su conforme deliberazione del Consiglio superiore delle magistrature amministrative ».

Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

M U R M U R A , *relatore*. La Commissione è contraria agli emendamenti 14.5, 14.1 e 14.2.

S A R T I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è contrario agli emendamenti 14.5, 14.1 e 14.2, mentre è favorevole agli emendamenti presentati dal relatore.

P R E S I D E N T E . Chiedo ai presentatori se insistono per la votazione dello emendamento 14.5.

P E R N A . Il senso dell'emendamento 14.5 è che noi non riteniamo giusto che si acceda a questa carriera solo in secondo grado. Non si vede infatti perchè giovani capaci, laureati in diritto amministrativo, che abbiano dei titoli, che siano in grado di fare l'esame, debbano essere esclusi per tutta l'esistenza di questi tribunali dall'accesso alla carriera di giudici. Quindi proponiamo il concorso per tutti ed insistiamo per la votazione dell'emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 14.5 del senatore Fabiani

e di altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Segue l'emendamento della Commissione tendente a sostituire, al primo comma, la parola: « quarantesimo » con l'altra: « quarantacinquesimo ».

P E R N A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P E R N A . Tutto ciò non è possibile. Questo è lo scalino iniziale della carriera dei giudici amministrativi. Si è voluto escludere il criterio di aprire il concorso a tutti quelli che avrebbero merito per parteciparvi: questa è una cosa abbastanza seria, perchè non si riesce a capire proprio perchè referendari del Consiglio di Stato si diventa solo se si appartiene ad una carriera dell'amministrazione dello Stato e a quella dei funzionari della Camera e del Senato della Repubblica. Per quale motivo anche qui dovrebbe valere un criterio analogo?

Come se questo non bastasse, spostiamo fino a 45 anni il limite di età. Che facciamo? La gerontocrazia? Cerchiamo di essere ragionevoli. Vogliamo fare dei tribunali nuovi? Cerchiamo di farli funzionare con della gente che abbia ancora un minimo di vitalità. Altrimenti entreranno in carriera persone che saranno più anziane persino dei senatori.

Sono pertanto contrario all'emendamento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento della Commissione al primo comma. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento della Commissione al primo comma, numero 3). Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.1, del senatore Tomassini e di altri senatori, non

accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.2, del senatore Tomassini e di altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento della Commissione all'ultimo comma. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 14 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Da parte del senatore Fabiani e di altri senatori sono stati presentati due articoli aggiuntivi; nel primo, all'ultimo comma, sono precluse le parole: « dal Consiglio della Magistratura amministrativa regionale ».

Si dia lettura dei due emendamenti.

L I M O N I , *Segretario:*

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art.

« L'esame di concorso consta di tre prove scritte e di una orale.

Le prove scritte consistono:

- 1) nello svolgimento di un tema di diritto privato;
- 2) nello svolgimento di un tema di diritto amministrativo;
- 3) nello svolgimento di un tema concernente la contabilità pubblica.

La prova orale oltre che nelle materie oggetto delle prove scritte, verte sulle seguenti:

- 1) diritto costituzionale;
- 2) diritto civile;

- 3) elementi di diritto e procedura penale;
- 4) procedura civile;
- 5) diritto del lavoro.

La Commissione giudicatrice è nominata dal Consiglio della Magistratura amministrativa regionale ed è composta da un Presidente di tribunale amministrativo regionale, che la presiede, da un Consigliere di Stato, da un consigliere amministrativo regionale, da un Consigliere della Corte dei conti e da un professore ordinario di materie giuridiche nelle università ».

14.0.1 FABIANI, GIANQUINTO, VENANZI,
TROPEANO, PERNA, BONAZZOLA
RUHL Valeria, PIRASTU, BRAMBILLA, SOTGIU

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art.

« Le nomine a giudice sono conferite, per anzianità congiunta al merito, ai giudici aggiunti, con almeno tre anni di servizio effettivo delle funzioni.

Le nomine a primo giudice sono conferite per anzianità congiunta al merito, ai giudici con almeno cinque anni di esercizio effettivo delle funzioni.

La nomina a Presidente avviene a scelta tra i primi giudici che abbiano almeno otto anni di esercizio effettivo delle funzioni.

Tutte le nomine sono disposte con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro di grazia e giustizia in conformità con la deliberazione del Consiglio della magistratura amministrativa regionale ».

14.0.2 FABIANI, GIANQUINTO, VENANZI,
TROPEANO, PERNA, BONAZZOLA
RUHL Valeria, PIRASTU, BRAMBILLA

S O T G I U . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S O T G I U . L'articolo aggiuntivo 14.0.1 mi sembra completi giustamente l'articolo 14.

In tale articolo è detto che le nomine a referendario sono conferite a seguito di concorso per titoli ed esami e sono indicate inoltre le categorie di cittadini che possono partecipare a quel concorso.

Sembra assurdo che per legge non si indichi anche quali esami debbano essere sostenuti; altrimenti in quale sede si deciderà quali devono essere gli esami? La sede non può essere che la legge ed è questa che deve indicare con esattezza quali esami il candidato deve sostenere. I titoli che il candidato presenterà saranno esaminati dalla commissione giudicatrice con i criteri che ritiene opportuni, ma la legge deve indicare gli esami. Noi proponiamo che vi siano due prove scritte e una prova orale.

Nell'emendamento abbiamo proposto tre prove scritte: ci sembra invece più opportuno che le prove scritte debbano consistere soltanto nello svolgimento di un tema di diritto privato e di un tema di diritto amministrativo. È vero che si accede a questi concorsi in età anche abbastanza avanzata e quindi si presume che il candidato abbia già conoscenze sufficienti di diritto privato e di diritto amministrativo, però, dal momento in cui si afferma che ci deve essere un esame, va anche indicato su che cosa esso deve vertere e le discipline che proponiamo sembrano le più pertinenti.

Per quanto si riferisce alle prove orali proponiamo che esse vertano sulle seguenti materie: diritto costituzionale, diritto civile, elementi di procedura penale, procedura civile, diritto del lavoro. Ci sembra che il giudizio sul candidato e la possibilità che esso superi l'esame non possano essere dati che attraverso un esame che verta su queste discipline. Ritiriamo l'ultimo comma dell'emendamento perchè la questione è stata già risolta.

T R O P E A N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* T R O P E A N O . Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 14.0.2

vorrei far presente che la terminologia usata era in relazione a tutta un'altra serie di emendamenti che avevamo proposto e che sono stati già ritirati. Le norme avevano attinenza allo sviluppo della carriera dei magistrati. In questo caso dovremmo dire che i magistrati, ai quali ci si riferisce ai diversi commi, sono i referendari, i primi referendari e i consiglieri, anziché i giudici.

È evidente però che, per quanto riguarda l'ultimo comma, non possiamo non apportare una modificazione, nel senso che dovremo far richiamo alla disposizione che abbiamo previsto sarà inserita nell'articolo 46 in relazione alla nomina del Consiglio che dovrebbe assumere il governo del ruolo dei tribunali amministrativi regionali.

Bisognerebbe tra l'altro, tra il secondo e il terzo rigo del penultimo comma, togliere le parole: « su proposta del Ministro di grazia e giustizia » tenuto conto della diversa strutturazione alla quale si è pervenuti con l'intesa raggiunta stamane.

Comunque su questo emendamento non crediamo di dover insistere, nè pensiamo di farne una questione di principio: cioè potremmo anche non insistere nella votazione dell'emendamento stesso.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

MURMURA, *relatore*. Sono contrario ad entrambi gli emendamenti.

RESTIVO, *Ministro dell'interno*. Il Governo è contrario.

SOTGIU. Vorrei poter aver almeno una spiegazione del perchè la Commissione e il Governo sono contrari.

RESTIVO, *Ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RESTIVO, *Ministro dell'interno*. Faccio osservare ai presentatori dell'emenda-

mento 14.0.1 che questa materia si ricollega a procedure già consolidate da un'ampia esperienza. I concorsi di cui discutiamo si svolgeranno nell'ambito di norme regolamentari già in atto. D'altra parte non è opportuno in una legge fissare con la rigidità propria della norma legislativa una materia che tradizionalmente è regolamentare. Nel regolamento si terrà conto dell'esperienza acquisita in questo settore, che è una esperienza nel complesso di carattere positivo.

PERNA. Non si tratta di materia « tradizionalmente regolamentare ».

RESTIVO, *Ministro dell'interno*. È una ragione di armonia legislativa che mi spinge a manifestare il mio avviso concorde a quello della Commissione. È un problema di forma; certamente non vi è dissenso nel merito, almeno sotto un profilo di impostazione generale.

PERNA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERNA. Signor Presidente, mi permetta di fare un'osservazione. Forse la determinazione delle materie è inopportuna, però se non diciamo niente si rinvia automaticamente alla disciplina vigente per il Consiglio di Stato; e gli esami scritti, badate bene, diventano quattro in base all'articolo 5 del regio decreto 21 aprile 1942, n. 444. Lasciamo quindi, per evitare ciò, che si faccia un comma o un articolo aggiuntivo.

MURMURA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURMURA, *relatore*. Per quanto riguarda l'emendamento 14.0.1, ricordo che l'articolo 49 del presente disegno di legge, sui regolamenti di attuazione, stabilisce: « Con regolamenti da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, saranno stabilite le norme di attuazione e le modalità di svolgimento dei con-

corsi di cui all'articolo 14 ». Quindi quella, caso mai, è la sede idonea per l'esame di questo emendamento.

PRESIDENTE. Quindi il suo parere rimane contrario?

MURMURA, *relatore*. Sì, signor Presidente.

SOTGIU. Se però si avrà un voto contrario su questo emendamento, la materia non potrà essere più sistemata laddove dice il relatore.

TESAURO. Per questo motivo è opportuno che ritirate l'emendamento.

SOTGIU. Sta bene: lo ritiriamo e lo riproporremo in quella sede.

PRESIDENTE. Per quanto concerne l'emendamento 14.0.2 chiedo ai presentatori se sono disposti a ritirarlo.

TROPEANO. Sì, signor Presidente, lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Passiamo allora all'articolo 15. Se ne dia lettura.

LIMONI, *Segretario*:

Art. 15.

(Nomina a primo referendario).

Le nomine a primo referendario sono conferite ai referendari con almeno tre anni di effettivo servizio, per due terzi mediante scrutinio per merito comparativo e per un terzo secondo il turno di anzianità, previo giudizio di idoneità.

Le nomine vengono disposte con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

Allo scrutinio per merito comparativo e al giudizio di idoneità provvede il Consiglio di presidenza del Consiglio di Stato.

PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

LIMONI, *Segretario*:

Sopprimere l'articolo.

15.2 **FABIANI, GIANQUINTO, VENANZI, TROPEANO, PERNA, BONAZZOLA RUHL Valeria, PIRASTU, BRAMBILLA**

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Le nomine a primo referendario sono conferite ai referendari con almeno tre anni di effettivo servizio secondo il turno di anzianità, previo giudizio di idoneità.

Le nomine vengono disposte con decreto del Presidente della Repubblica su conforme parere dei Consigli di presidenza della Corte dei conti e del Consiglio di Stato in seduta congiunta ».

15.1 **TOMASSINI, MENCHINELLI, NALDINI, LI VIGNI, MASCIALE, DI PRISCO, ALBARELLO, CUCCU**

PRESIDENTE. L'emendamento 15.2 è precluso dall'approvazione del primo comma dell'articolo 13.

TOMASSINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* **TOMASSINI**. Signor Presidente, ritengo che l'illustrazione dell'emendamento 15.1 debba scaturire dalla comparazione dell'articolo 15 del disegno di legge con il nostro emendamento. Il disegno di legge stabilisce: « Le nomine a primo referendario sono conferite ai referendari con almeno tre anni di effettivo servizio » — e fin qui siamo d'accordo — « per due terzi mediante scrutinio per merito comparativo e per un terzo secondo il turno di anzianità, previo giudizio di idoneità ». È evidente una sperequazione ingiustificata. Non capiamo perchè le nomine siano disposte per due terzi mediante scrutinio per merito

comparativo e per un terzo secondo il turno di anzianità. Proponiamo invece che le nomine siano conferite secondo il turno di anzianità, previo giudizio di idoneità, senza la differenziazione che pone il provvedimento.

Non solo, ma quello che è più importante è il capoverso. Dice il testo: « Le nomine vengono disposte con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri ». Dice lo emendamento: « Le nomine vengono disposte con decreto del Presidente della Repubblica su conforme parere dei consigli di presidenza della Corte dei conti e del Consiglio di Stato in seduta congiunta » o di quell'organismo di cui parlava prima il Ministro.

Vogliamo fare in modo che la proposta non sia fatta dal presidente del Consiglio dei ministri, sempre in omaggio a quel principio, che secondo noi dovrebbe informare tutta la legge, per cui nessuna nomina deriva dal potere esecutivo.

Quindi la proposta da noi formulata di demandare il parere al consiglio di presidenza della Corte dei conti, sottraendolo al Consiglio dei ministri, è coerente con tutto il sistema che proponiamo.

Chiedo pertanto che venga approvato lo emendamento da noi proposto.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

MURMURA, *relatore*. Signor Presidente, la Commissione è contraria perchè ritiene che lo scrutinio per merito comparativo consenta una migliore valutazione dei meriti, dei titoli e delle attività svolte dal funzionario.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

RESTIVO, *Ministro dell'interno*. Il Governo è contrario. Mi permetto osservare al senatore Tomassini che, per quanto riguarda il secondo comma, è chiaro che,

stabilendosi nel primo comma un procedimento di nomina affidato al criterio del merito comparativo e dell'anzianità, l'intervento del presidente del Consiglio ha un carattere essenzialmente dichiarativo dell'atto conclusivo del procedimento. Poichè la nomina si concreta in un decreto del presidente della Repubblica, in ordine a tale decreto è evidente che debba esservi un organo dell'esecutivo che ne assuma la responsabilità. Nell'armonia generale della disciplina della materia si è giustamente ritenuto che questo organo debba essere il presidente del Consiglio dei ministri.

PRESIDENTE. Senatore Tomassini, insiste per la votazione dell'emendamento 15.1?

TOMASSINI. Insisto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.1, presentato dal senatore Tomassini e da altri senatori. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Da parte della Commissione è stato presentato un emendamento tendente a sostituire all'ultimo comma dell'articolo 15 le parole: « il Consiglio di presidenza del Consiglio di Stato » con le altre: « il Consiglio di cui al successivo articolo... ».

Invito il Governo ad esprimere il parere.

RESTIVO, *Ministro dell'interno*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 15 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'articolo 16. Se ne dia lettura.

L I M O N I , *Segretario:*

Art. 16.

(*Nomina a consigliere amministrativo regionale*).

I consiglieri amministrativi regionali sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e previo parere favorevole del Consiglio di Presidenza del Consiglio di Stato.

I posti che si rendono vacanti nel ruolo dei consiglieri amministrativi regionali sono conferiti ai primi referendari regionali, che abbiano prestato almeno sei anni di effettivo servizio nella qualifica.

P R E S I D E N T E . A questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

L I M O N I , *Segretario:*

Sopprimere l'articolo.

16.4 FABIANI, GIANQUINTO, VENANZI, TROPEANO, PERNA, BONAZZOLA RUHL Valeria, PIRASTU, BRAMBILLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Consiglieri amministrativi regionali sono nominati, con decreto del Presidente della Repubblica, i primi referendari con almeno sei anni di effettivo servizio, secondo il turno di anzianità, previo giudizio di idoneità deliberato dal Consiglio superiore delle Magistrature amministrative ».

16.1 TOMASSINI, MASCIALE, MENCHINELLI, NALDINI, LI VIGNI, DI PRISCO, CUCCU, ALBARELLO

In via subordinata all'emendamento 16.1, sostituire l'articolo con il seguente:

« Consiglieri amministrativi regionali sono nominati, con decreto del Presidente del-

la Repubblica, i primi referendari con almeno sei anni di effettivo servizio, secondo il turno di anzianità, previo giudizio di idoneità, espresso in seduta congiunta dai Consigli di Presidenza del Consiglio di Stato e della Corte dei conti ».

16.2 TOMASSINI, MENCHINELLI, NALDINI, LI VIGNI, MASCIALE, DI PRISCO, ALBARELLO, CUCCU

Al primo comma, aggiungere, in fine, le parole: « e del Presidente della Giunta regionale ».

16.3 TRABUCCHI

P R E S I D E N T E . Avverto che lo emendamento 16.4, presentato dal senatore Fabiani e da altri senatori, è precluso a seguito dell'approvazione del primo comma dell'articolo 13. Inoltre, nell'emendamento 16.1 sono precluse le parole: « deliberato dal Consiglio superiore delle Magistrature amministrative ».

Stante l'assenza del senatore Trabucchi, l'emendamento 16.3, da lui presentato, è decaduto.

Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

M U R M U R A , *relatore.* La Commissione è contraria perchè ritiene che il criterio dell'anzianità non sia il più idoneo per la promozione.

R E S T I V O , *Ministro dell'interno.* Anche il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'emendamento 16.1, presentato dal senatore Tomassini e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.2, presentato dal senatore Tomassini e da altri senatori. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Da parte della Commissione è stato presentato un emendamento, tendente a sostituire, al primo comma dell'articolo 16, le parole: « e previo parere favorevole del Consiglio di Presidenza del Consiglio di Stato » con le altre: « su parere del Consiglio di cui al successivo articolo... ».

Invito il Governo ad esprimere il parere.

R E S T I V O, *Ministro dell'interno*. Il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento della Commissione al primo comma. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 16 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Per lo svolgimento di interrogazioni

L I C A U S I. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

L I C A U S I. Signor Presidente, ho presentato, insieme con altri colleghi, un'interrogazione a proposito dei fatti di Palermo, che desidererei venisse svolta con urgenza.

P R E S I D E N T E. Senatore Li Causi, le posso comunicare che lo svolgimento della sua interrogazione nonché delle altre interrogazioni presentate sullo stesso tema avrà luogo nel corso della seduta, subito dopo l'esaurimento dell'esame — necessario per condurre a termine il lavoro già programmato — degli articoli 17 e 18 del disegno di legge n. 1351.

L I C A U S I. D'accordo, signor Presidente.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E. Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 1351.

Passiamo all'articolo 17. Se ne dia lettura.

L I M O N I, *Segretario*:

Art. 17.

(*Trasferimento al ruolo del Consiglio di Stato dei consiglieri amministrativi regionali*)

A decorrere dal quinto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, un quarto dei posti che si rendano vacanti nel ruolo dei consiglieri di Stato è riservato ai consiglieri amministrativi regionali con almeno quattro anni di effettivo servizio nella qualifica.

Il trasferimento di ruolo è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, su conforme parere del Consiglio di presidenza del Consiglio di Stato.

Il magistrato trasferito conserva l'anzianità di carriera e di qualifica acquisita nel ruolo dei magistrati amministrativi regionali, ed è collocato nel nuovo ruolo nel posto che gli spetta, secondo l'anzianità nell'ultima qualifica già ricoperta.

P R E S I D E N T E. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

L I M O N I, *Segretario*:

Sopprimere l'articolo.

17.2 **FABIANI, GIANQUINTO, VENANZI, TROPEANO, PERNA, BONAZZOLA RUHL Valeria, PIRASTU, BRAMBILLA**

Al primo comma, sostituire le parole: « A decorrere dal quinto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge », con le altre: « A decorrere dal 1° gennaio del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge ».

17.1 **MURMURA**

T R O P E A N O. Ritiriamo l'emendamento 17.2

MURMURA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURMURA, *relatore*. Si tratta signor Presidente, di una correzione puramente formale che crediamo renda meglio il pensiero della Commissione.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

SARTI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 17.1, presentato dal senatore Murmura. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Da parte del relatore, senatore Murmura, è stato presentato, al secondo comma dell'articolo 17, un emendamento tendente a sostituire le parole: « su conforme parere del Consiglio di presidenza del Consiglio di Stato » con le altre: « su parere del Consiglio di cui al successivo articolo . . . ».

Invito il Governo ad esprimere il parere.

SARTI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo al secondo comma presentato dal relatore. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 17, nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Da parte del senatore Tomassini e di altri senatori sono stati presentati due articoli aggiuntivi, già letti ed illustrati, e precisamente gli emendamenti 17.0.1 e 17.0.2.

Senatore Tomassini, li ritira?

TOMASSINI. Signor Presidente, evidentemente sì, siamo d'accordo. Siccome abbiamo abbandonato gli articoli concernenti la delimitazione della giurisdizione e della competenza, è ovvio che anche questi emendamenti debbano essere ritirati.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 18. Se ne dia lettura.

LIMONI, *Segretario*:

Art. 18.

(*Segreterie dei tribunali amministrativi regionali*)

Presso ogni tribunale amministrativo regionale è costituito un ufficio di segreteria, diretto da un segretario generale. I segretari generali sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su designazione del Presidente del Consiglio di Stato:

a) tra i funzionari della carriera direttiva del personale di segreteria del Consiglio di Stato, con qualifica non inferiore a direttore di segreteria;

b) tra i funzionari della carriera direttiva dell'amministrazione civile dell'interno, con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Agli uffici di segreteria sono addetti impiegati della carriera direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria dell'amministrazione civile dell'interno, nonché delle amministrazioni regionali, provinciali e comunali delle rispettive circoscrizioni, il cui numero e le cui qualifiche saranno stabilite, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro. Nei limiti dell'organico determinato nelle forme sopra indicate, agli uffici di segreteria può essere assegnato, col suo consenso, anche personale di ruolo di segreteria del Consiglio di Stato.

I segretari generali e gli impiegati addetti agli uffici di segreteria sono collocati fuori

del ruolo organico, cui appartengono, per tutta la durata dell'ufficio, senza che siano lasciati scoperti nella qualifica iniziale dei ruoli organici i posti di cui all'articolo 58, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Gli impiegati delle amministrazioni regionali, provinciali e comunali sono destinati al tribunale amministrativo regionale in posizione di comando, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con le amministrazioni interessate.

Entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge sarà istituito con legge un ruolo organico del personale di segreteria dei tribunali amministrativi regionali.

PRESIDENTE. Si dia lettura dei due emendamenti presentati all'articolo 18.

LIMONI, Segretario:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Presso ogni tribunale amministrativo regionale e presso ogni sezione staccata, è costituito un ufficio di segreteria.

All'ufficio di segreteria del TAR sono assegnati un segretario capo ed almeno tre segretari e due dattilografi. All'ufficio di segreteria di ciascuna sezione staccata almeno due segretari di cui uno con funzioni di dirigente, ed un dattilografo ».

18.2 **FABIANI, GIANQUINTO, VENANZI, TROPEANO, PERNA, BONAZZOLA RUHL Valeria, PIRASTU, BRAMBILLA**

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« Agli uffici di segreteria sono addetti impiegati della carriera direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria dell'Amministrazione civile dell'Interno, o delle Amministrazioni regionali, provinciali o comunali delle rispettive circoscrizioni. Il numero e le qualifiche saranno stabilite entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i

Ministri dell'interno e del tesoro. Nei limiti dell'organico determinato nelle forme sopra indicate, agli uffici di segreteria può essere assegnato, col suo consenso, anche personale di ruolo di segreteria del Consiglio di Stato ».

18.1

TRABUCCHI

PRESIDENTE. Stante l'assenza del presentatore, l'emendamento 18.1 presentato dal senatore Trabucchi è decaduto.

Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento 18.2.

MURMURA, relatore. La Commissione è contraria.

SARTI, Sottosegretario di Stato per l'interno. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 18.2, presentato dal senatore Fabiani e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 18. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Da parte del senatore Tomassini e di altri senatori e da parte del senatore Fabiani e di altri senatori sono stati presentati due articoli aggiuntivi. Se ne dia lettura.

LIMONI, Segretario:

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

Art.

« Presso ogni ufficio del pubblico ministero è istituito un ufficio di segreteria, al quale vengono assegnati, secondo le modalità e i criteri previsti dall'articolo 18, dipendenti del ruolo amministrativo della Corte dei conti ».

18.0.1 **TOMASSINI, MENCHINELLI, LI VIGNI, NALDINI, MASCIALE, DI PRISCO, ALBARELLO, CUCCU**

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

Art.

« Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Consiglio dei ministri, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sarà istituito il ruolo organico del personale di segreteria dei tribunali amministrativi regionali ».

18.0.2 **FABIANI, GIANQUINTO, VENANZI,
TROPEANO, PERNA, BONAZZOLA
RUHL Valeria, PIRASTU, BRAM-
BILLA**

TOMASSINI. Per le ragioni da me precedentemente esposte, ritiro l'emendamento 18.0.1.

PRESIDENTE. L'emendamento 18.0.2, è precluso.

Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Svolgimento di interrogazioni sui fatti di Palermo

PRESIDENTE. Passiamo ora allo svolgimento delle tre interrogazioni presentate sui fatti di Palermo — delle quali la Presidenza riconosce l'urgenza — dato che il Governo si è dichiarato pronto a rispondere.

Si dia lettura delle tre interrogazioni presentate rispettivamente dal senatore Li Causi e da altri senatori, dal senatore Albani e da altri senatori e dal senatore Albarello e da altri senatori.

LIMONI, Segretario:

LI CAUSI, TERRACINI, BUFALINI, PERNA, MACCARRONE Pietro. — *Al Ministro dell'interno.* — Esprimendo indignazione ed ira per l'ignobile e vilissima aggressione perpetrata a Palermo da un branco di manigolli, di espressa qualificazione fascista, contro i figli dei colleghi senatore Cipolla e onore-

vole Macaluso, i quali feriti, sono ricoverati in gravi condizioni nell'ospedale di quella città, gli interroganti chiedono di sapere se finalmente, in ubbidienza alle leggi della Repubblica e secondo l'assunto impegno costituzionale, il Ministro non intenda procedere con risoluta prontezza allo stroncamento dell'attività delle varie formazioni fasciste e simili che, sotto la denominazione di « Fronte della gioventù » ed altre, predispongono ed attuano con sempre maggiore frequenza imprese sanguinarie e di chiara intenzione omicida contro cittadini e militanti dei partiti democratici, specie di sinistra, ovvero se, acconsentendo — il che obiettivamente significa favorirlo — allo sviluppo dei piani eversivi di cui tali fatti criminali costituiscono una componente necessaria e scontata, non si voglia agevolare un corso politico di insano e rischiosissimo sconvolgimento della vita della Nazione. (int. or. - 2607)

ALBANI, ANDERLINI, ANTONICELLI, BONAZZI, CORRAO, GALANTE GARRONE, GATTO Simone, LEVI, OSSICINI, MARULLO, ROMAGNOLI CARETTONI Tullia, PARRI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali responsabilità siano state accertate sulle aggressioni di cui sono stati oggetto a Palermo, nella giornata del 14 novembre 1971, tre dirigenti di organizzazioni giovanili democratiche e quali provvedimenti il Governo intende attuare per stroncare il clima determinato dalle provocazioni e dagli incitamenti alla violenza che impunemente forze eversive e reazionarie esercitano da tempo nel Paese. (int. or. - 2609)

ALBARELLO, RAIA, NALDINI, DI PRISCO, MASCIALE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali urgenti iniziative intenda intraprendere perchè siano individuati ed adeguamente puniti i responsabili del vile e sanguinoso agguato fascista attuato il 14 novembre 1971 a Palermo ai danni di due dirigenti della Federazione giovanile comunista siciliana e perchè venga definitivamente stroncata la pericolosa situazione di complotto antidemocratico e di eversione fascista in atto nel Paese. (int. or. - 2611)

P R E S I D E N T E . Il Governo ha facoltà di rispondere a queste interrogazioni.

S A R T I , *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Signor Presidente, onorevoli senatori, poichè il Governo è stato sollecitato a rispondere anche al Senato ad interrogazioni concernenti gli episodi di Palermo, richiamerò brevemente i fatti che hanno turbato l'opinione pubblica siciliana e nazionale.

Alle 0,45 del 14 novembre due giovani palermitani, dirigenti della federazione giovanile comunista, Giuseppe e Gaetano Cipolla, rispettivamente di 23 e 21 anni, figli del collega senatore Cipolla, sono stati ricoverati all'ospedale « Villa Santa Sofia » di Palermo, il primo con una contusione alla spalla con lussazione dell'articolazione scapolo-omerale sinistra: il secondo con una vasta ferita alla regione parietale destra, nonché una ferita alla regione occipitale. Sono stati ricoverati e dichiarati guaribili: il primo in venti e il secondo in sette giorni.

Essi hanno dichiarato di essere stati aggrediti poco prima, mentre rincasavano, da una decina di giovani di estrema destra. Sono stati interrogati alla presenza del magistrato ed hanno ritenuto di poter identificare uno degli aggressori, subito catturato e dichiarato in arresto per associazione a delinquere e tentato omicidio. Si tratta del giovane Roberto Corrao, 18 anni, studente, appartenente al circolo Giovanni Gentile del Fronte della gioventù, un'organizzazione di cui ieri, proprio alla Camera, un autorevole esponente del Movimento sociale italiano, l'onorevole d'Aquino, ha rivendicato la paternità per il proprio partito. Il giorno successivo sempre a Palermo in via Ruggero settimo c'è stata un'altra aggressione. Il giovane Antonino Macaluso, ventunenne, figlio del collega Macaluso, è stato affrontato da altri giovani, mentre distribuiva volantini di protesta per l'aggressione della notte precedente. Anche Macaluso è stato ricoverato all'ospedale « Villa S. Sofia » per contusione al basso ventre e dichiarato guaribile in giorni tre salvo complicazioni. Tre aggressori sono stati identificati e arrestati: si

tratta di Matteo La Placa, ventiduenne, Giovanni Amato e Salvatore Palazzo diciassetenni, tutti appartenenti al Movimento sociale italiano.

Sono in corso ulteriori indagini per identificare altri responsabili e stabilire la parte avuta da ciascuno nelle due aggressioni.

Onorevoli senatori, come ho avuto io stesso l'onore di affermare ieri nell'altro ramo del Parlamento, i fatti di Palermo non appartengono a quelli per i quali possa determinarsi incertezza di giudizio — almeno in base alle leggi finora in nostro possesso — e nemmeno a quelli passibili di una semplice deplorazione. Ci troviamo di fronte ad una intollerabile manifestazione di inciviltà, ad una responsabilità inequivoca, aggravata e non giustificata dal movente politico. Il fatto che a Palermo, come è stato detto ieri alla Camera, vi fosse tra i giovani da parecchio tempo uno stato di tensione e che alcuni degli aggressori avessero a loro volta subito aggressioni in precedenti alterchi non sposta i termini del giudizio preciso e severo che dobbiamo dare sull'accaduto. Questo giudizio non è distorto per il fatto che a subire l'aggressione siano stati questa volta dei congiunti di nostri colleghi parlamentari, ai quali va ovviamente il nostro augurio di pronto ristabilimento. C'è una logica della violenza che rifiutiamo comunque e dovunque e c'è un metodo deprecabile di affidare alla violenza il confronto delle posizioni politiche. Come ho detto alla Camera l'aggressione contro i fratelli Cipolla ed il giovane Macaluso ha tutte le caratteristiche di un atto delinquenziale. È un atto vile, premeditato, proditorio, che muove allo sdegno ogni persona civile, soprattutto perchè nella fattispecie la violenza non si è fatta scrupolo di attentare al più sacro dei diritti che è quello stesso della vita umana.

Il Governo desidera farsi portavoce di questi sentimenti, ben consapevole del fatto che di fronte a certi episodi le deplorazioni non sono sufficienti. Ma l'impegno che il Governo assume con tutte le sue forze e tutti i mezzi di cui dispone per reprimere in diretta unione con la magistratura, per la parte che ad esso compete, i conati della violenza è un impegno già confortato dai

fatti, perchè a Palermo in pochissime ore i responsabili presunti sono stati individuati e denunciati in stato di arresto. Nessuna indulgenza comunque vi sarà, nè vi può essere per ogni ulteriore insorgenza teppistica. Lo ripeto con il massimo convincimento e con forza: noi siamo risoluti ad imporre a tutti il rispetto della legge e sufficientemente vigorosi per rintuzzare l'arbitrio e la violenza. In casi come quelli deprecabili avvenuti a Palermo è evidente che l'oltraggio va molto al di là dell'avversario politico vilmente aggredito: esso investe la legge dello Stato e dunque deve avere dallo Stato la risposta più severa.

Il Governo della Repubblica ribadisce qui al Senato che non intende delegare a nessuno e per nessuna ragione una siffatta risposta. Nel rispetto della legge, a presidio della libertà di tutti, nella consapevolezza dei propri compiti, il Governo non può riconoscere a nessuno funzioni di supplenza e meno che mai il Governo, rispondendo così ad insidiose dichiarazioni espresse proprio in questi giorni dal segretario del Movimento sociale italiano, può riconoscere funzioni di supplenza a forze ricollegabili alla matrice fascista, per ideologia, per prassi e per richiami storici. Ciò significherebbe tradire il nostro mandato e disattendere la lezione permanente della nostra Carta costituzionale.

PRESIDENTE. Credo prima di tutto che sia doveroso da parte del Senato esprimere ai figli dei colleghi Cipolla e Macaluso i più vivi auguri di pronta guarigione.

L I C A U S I . Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

L I C A U S I . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi (e siamo pochissimi), signor Sottosegretario; a distanza di cinquanta anni dobbiamo risentire dentro di noi rievocare tutto ciò che accadeva in Italia negli anni dal 1919 al 1922. Chi vi parla ha vissuto quegli anni in prima persona subendo attentati, aggressioni, devastazioni di case e via dicendo. Quel che colpisce è che oggi

(vediamo le analogie, poi vedremo le differenze) come allora c'è questa discordanza tra le affermazioni che venivano fatte dai Giolitti, dai Bonomi, dai Facta al centro e quello che avveniva alla periferia ad opera di prefetti e questori che erano sensibili ad altre pressioni e ad altri interessi. Avremo modo comunque di tornare più ampiamente sull'argomento in sede di discussione del bilancio dell'interno.

Non si deve dimenticare che gli anni dal 1919 al 1922 furono quelli della creazione dello squadristo e della feroce lotta per distruggere 50 anni di movimento operaio, camere del lavoro, leghe, cooperative, cioè quelle organizzazioni che la classe operaia si era data in un Paese civile, avanzato. E proprio in quegli anni, come oggi, i giornali che sono espressione di interessi di classe precisi, compresi allora la « Stampa » ed il « Corriere della Sera » — non bisogna dimenticarlo mai — erano dalla parte delle squadre fasciste e giustificavano le aggressioni alla classe operaia, alle sue istituzioni ed ai suoi organismi fondamentali perchè ritenevano di mortificare in questo modo la tracotanza degli operai, di sconfiggere la classe operaia, sicuri che un bel giorno queste forze scatenate sarebbero state ricondotte nell'alveo della legalità e che quindi i Giolitti, gli Albertini, i Frassati avrebbero continuato ad essere i direttori spirituali della vita politica italiana.

Ma il giorno in cui si elimina la forza della classe operaia chi difende la democrazia? Il primo grande esempio storico sono state le lotte di classe in Francia, il '48 francese, che portò alla ribalta il piccolo Napoleone, l'ultimo esempio è il Dolfuss austriaco, quando Hitler si impadronì dell'Austria e Dolfuss fece cannoneggiare Vienna. Quando si distrusse questo baluardo fondamentale della democrazia, della libertà, scatenate queste forze che non erano più in grado di essere dominate, Albertini si ricordò del re e dello statuto albertino; quando le squadre fasciste salirono le scale di Via Solferino, cioè del « Corriere della Sera », e ci si ricordò tardi, quando non c'era più nulla da fare, non c'era più forza da contrapporre allo squadristo, al fascismo ed alle forze sociali che lo squadristo e il fascismo sostene-

vano. Un grosso industriale, Alberto Pirelli, si vantava di essere stato lui a fornire a Mussolini il buco di San Sepolcro; allora se ne vantava, poi se ne pentì e fece cancellare, dove è stato possibile farlo, questo suo vanto, questo suo titolo di merito.

I questori, i prefetti; ma io ricordo di non aver mai avuto contatti con costoro (allora vivevo a Venezia e c'ero stato fin dal 1913) perchè erano ripugnanti per la loro ipocrisia, per il loro doppio giuoco, per il modo come rispondevano alle aggressioni. E naturalmente — bisogna dirlo molto chiaro — quando i fascisti assalivano? Quando erano sicuri che la polizia aveva pulito dalle armi le sedi che dovevano essere attaccate. Quando invece le sedi erano difese — e chi vi parla nell'anno 1921 per mesi e mesi difese la Camera del lavoro di Venezia con le armi che erano fornite dalle organizzazioni sindacali, specialmente dei lavoratori del porto — i vigliacconi fascisti, nel senso più letterale della parola, non si fecero mai vedere perchè ci avrebbero lasciato le penne e la Camera del lavoro di Venezia fu occupata solo dopo la marcia su Roma. State attenti dunque giovani, state attenti democratici cristiani; allora, quando furono sconfitti i bolscevichi, cominciarono ad essere sconfitti i bolscevichi bianchi, perchè non si ferma la reazione. E l'illusione dei piccoli borghesi quella di dire: eliminiamo le punte estreme. Non ci sono punte estreme perchè una volta eliminata l'estrema, quella che viene immediatamente a destra diventa estrema anch'essa. La reazione non può sopportare che ci sia chi può riprendere con vigore la lotta di classe, e se ne ebbe l'esempio con l'Aventino e con tutto quello che è successo.

Oggi però c'è l'unità della classe operaia che allora non c'era, cioè il baluardo più consistente; l'unico baluardo da contrapporre a qualsiasi manovra di destra. Quando la classe operaia è unita, non c'è forza di destra che possa prevalere mai nella storia. Ecco perchè ci si accanisce sulla classe operaia per creare dei varchi attraverso cui la reazione poi possa passare e con essa tutti i pavidì, gli interessati, gli aspiranti a prebende, coloro che credono di conservare posti o di conquistarli, senza sapere che le nuo-

ve leve fameliche faranno piazza pulita di coloro i quali sono stati alla finestra o titubanti.

Ieri alla Camera un oratore fascista ha respinto la responsabilità dei fatti di Palermo. Ebbene, stamane il fronte della gioventù di Trapani esce con un manifestino che comincia così: « Botte meritate. Non cerchiamo giustificazioni, non ne abbiamo bisogno. Vogliamo stabilire la verità: ne hanno bisogno gli italiani », e finisce: « Le sacrosante botte prese dai rampolli dei più noti esponenti del lerciume rosso siciliano sono l'affermazione più categorica della volontà di lotta che anima la gioventù nazionale italiana ».

Onorevole Sarti, lei ieri — e d'altronde anche stasera — ha riaffermato la volontà del Governo di essere espressione dello Stato e di non permettere che vi possano essere in questo campo sostituzioni di forze, istituti, eccetera che possano compromettere la libertà dei cittadini. Ebbene, nel corso di due anni a Palermo ben trenta azioni delittuose sono state compiute da elementi, ben individuati dalla squadra politica, del movimento fascista. Ne ricordo soltanto due fra le più clamorose: le esercitazioni con le armi di Bellolampo, quando furono pescati coloro che ancora oggi sono nell'elenco degli indiziati, e la scoperta di un arsenale di armi nel *night club* « Trocadero » di proprietà di uno degli indiziati di oggi.

Ieri, quando si è avuta notizia del fatto, si è detto: ragazzate! E c'erano due feriti gravissimi all'ospedale. Se non fosse stato per l'intervento del Procuratore della Repubblica, che ha preso l'iniziativa, per la squadra politica di Palermo anche questo episodio sarebbe passato come una ragazzata. Si è trattato, come è stato dimostrato dalle prime indagini, di un agguato che ha posto in pericolo la vita di due giovani; giovani che abbiamo conosciuto bambini e che stasera mi ricordano che cosa ero io nei confronti di mio padre, quando egli era a Termini Imerese mentre io ero a Milano e apprendeva per caso dal « Giornale di Sicilia » dell'aggressione che avevo subito. E quando andavo a passare qualche ora con lui (quando morì ero in carcere e non lo potei vedere) egli, burbero, cattolico di strettissima

osservanza, veniva presso il lettuccio dove ero coricato e mi passava due dita sulla fronte come per dire: sei ancora sano, sei ancora vivo.

Rivivere tutto questo dopo cinquant'anni è così mortificante! Mortificante per le forze che stanno dietro questi briganti, questi nemici di sempre della nazione, questi distruttori della nazione, questi responsabili della perdita dell'indipendenza della nazione: i primi responsabili del disastro in cui siamo che, con le forze sociali che stanno dietro di loro, nazionali ed internazionali, tendono ancora una volta a far prevalere interessi in nettissimo contrasto con quelli nazionali.

Onorevole Sottosegretario, lei ci ha detto che ripetutamente il Governo è intervenuto presso le autorità periferiche. Evidentemente le disposizioni che date non sono ascoltate. È stato fatto un quadro completo di questa organizzazione, quadro in cui figurano una trentina di persone bene identificate.

Si sta creando un clima nuovo, una nuova unità. Il capo della polizia avrebbe detto ancora una volta che si tratta di ragazzate. Dire che sono insoddisfatto è pleonastico. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

GATTO SIMONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GATTO SIMONE. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, se si trattasse oggi di esprimere un giudizio solo sulle dichiarazioni dell'onorevole Sottosegretario, a me non resterebbe che prendere atto che nelle sue dichiarazioni non riecheggia l'abusata giustificazione degli opposti estremismi. Si afferma invece in modo preciso da dove vengono e a chi appartengono le responsabilità. Si configura il delitto per quello che è nelle sue intenzioni, nei suoi modi di attuazione, nel deliberato obiettivo che si è voluto conseguire, in quanto diretto a colpire una personalità dello schieramento politico che, non dobbiamo dimenticare, è stata oggetto di particolari attacchi da parte dei ceti più retrivi prima e nel corso di queste elezioni, in quanto promotore di quelle leggi di riforma del-

l'enfiteusi e dell'affittanza alle quali mi onoro di aver dato il mio concorso.

Non bisogna dimenticare in quale atmosfera di intimidazione, di falsificazione della realtà, di larga permissione, accordata dagli organi di Stato a forze dichiaratamente anticostituzionali, si sono svolte le elezioni che hanno avuto il risultato che tutti conosciamo, con la complicità di parti politiche che non credevamo potessero arrivare dove sono arrivate.

Non si tratta qui di esprimere un giudizio sulla risposta che l'onorevole Sottosegretario ci ha dato perchè da parte mia non potrei che valutare positivamente l'*animus* che l'ha dettata e il rispetto della verità che la informa; si tratta invece di dare anche un giudizio sulla situazione di una città come Palermo, una situazione la cui normalità non è stata garantita dagli organi dello Stato con responsabilità che vanno dalla pubblica sicurezza alla magistratura.

Vero è che nella sera dell'attentato il comportamento di organi molto periferici di polizia, come quelli che fanno la guardia agli ospedali, fu corretto da un successivo intervento della Procura. Ma questo non ci deve far dimenticare il tentativo ignobile di far passare per una ragazzata un attentato alla vita di due giovani. E mi si permetta di parlare da medico; nessuno può condividere una prognosi di sette giorni. Certo non ne voglio fare addebito di sospettabile complicità ai medici che l'hanno redatta. Ma l'hanno redatta sotto gli occhi del poliziotto e l'hanno redatta in quel clima di intimidazione. Vi può essere anche una soglia di resistenza a un clima intimidatorio come quello di Palermo, clima che non si limita alle azioni che tuttora la mafia può perpetrare a carico di cittadini all'interno di Palermo, ma che si estende invece anche alle minacce di provenienza per così dire... politica che arrivano a singoli cittadini. Oggi se si lascia circolare un manifestino dove viene dichiarata sacrosanta un'azione di violenza perpetrata a freddo, di notte, dopo un appostamento vero e proprio; quando vengono tollerati quei manifesti che facevano appello al famigerato « boia chi molla » si ha al tempo stesso una complicità di organi di Stato verso chi isti-

ga alla ricostituzione di squadracce e verso chi assale di notte proditoriamente. Un trauma cranico può limitarsi a provocare una ferita lacero-contusa, ma può anche arrivare a provocare la morte. È per ciò che in tutta coscienza, a nome del Gruppo di cui faccio parte, dichiaro la mia insoddisfazione per la situazione in cui viene tenuta una città come Palermo, pur dando atto a lei, onorevole Sottosegretario, della nobiltà delle parole che ha voluto esprimere in quest'Aula. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

A L B A R E L L O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A L B A R E L L O . Mi consentano, signor Presidente e onorevoli colleghi, di leggere, a proposito dell'interrogazione che noi abbiamo presentato, il comunicato della segreteria regionale della Democrazia cristiana siciliana: « Siamo di fronte a fatti che si collocano al di fuori della civile lotta politica in un contesto che è solo delinquenziale. Il disegno della grande destra che si tenta con tanto sussiego di offrire al popolo italiano come un'alternativa di civiltà e di progresso democratico in realtà è solo un miserabile tessuto di aggressione e di violenza. La prontezza della repressione » — conclude la nota — « ci conforta e ci fa credere nell'efficienza dei poteri dello Stato così come il giudizio del magistrato ci dirà domani che il nostro Paese è e deve rimanere un Paese democratico, dove non c'è spazio per la violenza e la sovversione ». Questo è quanto riporta il giornale della Democrazia cristiana. Ed in prima pagina vi è un'altra notizia che io sono tenuto a leggere al Senato: « A Reggio Calabria, per gli attentati fascisti, ferma risposta dei democristiani; vivo sdegno per le criminose gesta contro esponenti della Democrazia cristiana compiute a scopo di intimidazione politica. Intimidazioni politiche, questa è la pista che segue la polizia per individuare gli autori dei due attentati compiuti nella notte fra sabato e domenica a distanza di circa tre ore l'uno

dall'altro contro due esponenti della Democrazia cristiana: il segretario provinciale dottor Antonio Nelsi che ricopre anche una carica presso l'Ente provinciale per il turismo ed il dottor Fortunato Licandro proposto alla carica di sindaco. I dinamitardi hanno collocato una carica di tritolo sul portoncino d'ingresso dell'abitazione del dottor Nelsi ubicata sulla via Ottimati, eccetera ».

Onorevoli colleghi, non sono sorpreso della risposta dell'onorevole Sottosegretario; sono sorpreso del fatto che l'autorevole Gruppo della democrazia cristiana in quest'Aula non abbia presentato anch'esso una interrogazione per esprimere la solidarietà dell'Assemblea al nostro collega senatore Cipolla che ha avuto due figli aggrediti ed in pericolo di vita e non abbia sentito neanche il dovere di presentare un'interrogazione per i due suoi esponenti che sono stati oggetto di un così vile attentato da parte degli stessi gruppi che hanno attentato ai giovani comunisti. Strano che i democristiani non abbiano notato che una delle persone oggetto dell'attentato di Reggio Calabria dovrebbe diventare sindaco al posto di quel famoso Battaglia al quale sono state così lasciate le redini sul collo! Ecco perchè siete stati zitti, onorevoli colleghi democristiani: perchè avete cavalcato la tigre troppo a lungo, credendo che la tigre si rivolgesse solo contro di noi; ma adesso essa comincia a mettere le zanne anche su di voi e cominciate a capire ora l'errore che avete fatto a non fermare il Battaglia, a non fermare gli altri democristiani in collusione con i fascisti a Reggio; adesso cominciate a capire gli errori fatti dall'onorevole Forlani, il quale ha percorso la Sicilia accusando il Cipolla di aver fatto una legge che doveva essere modificata, una legge che colpiva gli interessi e così via.

Avete fatto dei grossi errori politici che ora state scontando e bene ha detto il senatore Li Causi quando, riferendosi al 1920 e 1921, ha ricordato che prima si sono colpiti i bolscevichi rossi e poi i bolscevichi bianchi ed anche i moderati bianchi, anche gli uomini di destra della democrazia cristiana, anche gli uomini di destra del liberalismo, perchè il fascismo ha solo una matri-

ce ed ha un solo obiettivo: quello di presentarsi — come ci dicono gli stessi democristiani siciliani — con la veste di tutore dell'ordine; ma l'ordine che esso vuole tutelare è quello capitalista, è la proprietà rapinatrice, è la reazione più bieca e più vergognosa che esista nel nostro Paese.

Non crediamo quindi alle parole dell'onorevole Sottosegretario perchè non sono accompagnate da nessun fatto. A Verona, signor Sottosegretario, alle 11,30 del mattino un giovane smontato dalla bicicletta ha disegnato in rosso una svastica sul monumento al partigiano e poi ha gettato il colore contro il monumento stesso, senza che nessuno intervenisse! Abbiamo subito almeno 20 aggressioni, abbiamo sopportato tutte le possibili umiliazioni nella nostra che pure è una città di uomini civili; abbiamo subito attentati di ogni genere e la polizia ha sempre brillato per la sua assenza. Mai un fascista che abbia pagato, mai che la magistratura abbia condannato un fascista!

Questo noi vogliamo: che la finiate con le parole, che cominciate con i fatti, soprattutto iniziando a separare le vostre responsabilità politiche dal fascismo e dal risorgente fascismo, e che la finiate una buona volta e per sempre di parlare di ordine che verrebbe da destra, di ordine di cui avrebbe bisogno il Paese, perchè tutto il disordine, le guerre e le sconfitte che il nostro Paese ha sopportato vengono dal fascismo e l'ordine che regna e che deve regnare in Italia è solo quello repubblicano, della Costituzione nata dalla Resistenza; ogni altro ordine è un disordine, una eversione, una provocazione che deve essere respinta. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Lo svolgimento delle interrogazioni è esaurito.

Variazione al calendario dei lavori

P R E S I D E N T E . Onorevoli colleghi, come è noto a tutti i Gruppi, la discussione sulle mozioni nn. 92 e 94 del senatore Nencioni e di altri senatori sulla situazione economica e monetaria, per gli impe-

gni del Governo ed in seguito ad accordi presi con il presentatore, non avrà più luogo. Non avrà conseguentemente più luogo la seduta antimeridiana di domani, che doveva essere dedicata alla discussione delle summenzionate mozioni.

Annunzio di mozioni

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle mozioni pervenute alla Presidenza.

L I M O N I , *Segretario:*

ROSSI DORIA, ALBERTINI, PIERACCINI, BANFI, ARNONE, CIPELLINI, VIGNOLA, BARDI. — Il Senato,

considerato che la crisi monetaria dell'estate, la conseguente variazione dei rapporti valutari tra gli stessi Paesi comunitari e tra questi ed i Paesi terzi e le non chiare prospettive di un pronto ritorno a cambi europei fissi hanno di fatto sconvolto il funzionamento dei regolamenti e dei prezzi comunitari, sui quali era basata la politica agricola comunitaria;

considerato che, per fronteggiare tale sconvolgimento, i singoli Paesi hanno adottato provvedimenti vari di compensazione, i cui effetti a breve e lungo termine non sono stati ancora esaurientemente valutati;

considerato che la crisi monetaria ed i mutati rapporti valutari europei hanno ed avranno ripercussioni considerevoli soprattutto nei settori della produzione agricola ai quali l'Italia è particolarmente interessata (vitivinicolo, ortofrutticolo, agrumario, eccetera);

considerato che si è, in particolare, ulteriormente aggravata la situazione della nostra bilancia commerciale nel settore delle carni, per effetto di un improprio rapporto dei prezzi relativi con quelli degli altri settori produttivi ed in particolare dei cereali;

considerato che la recente crisi monetaria comporta notevoli conseguenze anche nei riguardi degli impegni comunitari che — partendo dall'accettazione dei principi del memorandum « Agricoltura '80 » — stiamo

per assumere nei riguardi della cosiddetta « politica delle strutture »;

considerato che, per questa parte della politica agricola comunitaria, gli altri Stati membri, ed in particolare Francia e Germania, hanno già elaborato ed hanno in corso di applicazione una propria politica nazionale, i cui lineamenti essi vogliono solo armonizzare, ma non subordinare, agli impegni comunitari;

considerato che la particolare condizione dell'Italia, unico dei Paesi della Comunità che non ha raggiunto il cosiddetto « stadio della piena occupazione », rende la politica delle strutture particolarmente difficile, impegnativa e costosa;

considerato che il Senato ha già svolto, alla fine del 1970, un'ampia discussione su tali problemi, delle cui conclusioni l'azione governativa ha successivamente solo in parte tenuto conto;

considerato che le trattative in corso di ultimazione per l'allargamento a dieci della Comunità dei sei offrono ancora l'occasione per un profondo ripensamento dei principi, degli indirizzi e dei metodi della politica agricola comunitaria,

impegna il Governo:

a presentare al Parlamento un'esauriente documentazione sullo stato attuale dei problemi e delle discussioni in corso a Bruxelles ed in altre sedi sui vari argomenti sopra indicati;

a riconoscere l'opportunità di un approfondito riesame dell'intera problematica relativa alla politica agricola comunitaria, da condurre, nei modi da concordare, insieme al Parlamento;

ad enunciare, intanto, quali iniziative intenda prendere:

a) per impostare, a livello comunitario, detto necessario riesame;

b) per impostare, a livello nazionale, l'elaborazione di una nuova politica agraria atta a fronteggiare adeguatamente i problemi che dal riesame stesso emergeranno e che in parte sono già emersi. (moz. - 95)

VERONESI, BERGAMASCO, ARENA, BALBO, PREMOLI, CHIARIELLO, PALUMBO, BONALDI. — Il Senato,

in considerazione del delicatissimo momento che sta attraversando la nostra agricoltura, investita da una serie di gravi problemi derivanti, tra l'altro, dalle nuove scelte della politica agricola comunitaria e dal prossimo ingresso nella Comunità di altri Paesi con strutture agricole fortemente competitive, dalla scarsità di finanziamenti o di investimenti nel settore agricolo, dall'importanza che via via dovrebbe acquistare il sistema della programmazione economica anche in agricoltura e dal passaggio delle competenze costituzionali in materia agricola dallo Stato alle Regioni;

premesso che le direttive socio-comunitarie decise a Bruxelles nel marzo 1971, sulla scorta del cosiddetto *Memorandum Mansholt*, per lo sviluppo delle strutture agricole della Comunità potranno divenire operanti in un periodo molto prossimo, ma che gli ingenti mezzi finanziari messi a nostra disposizione potranno essere da noi utilizzati, secondo gli accordi conclusi, solamente se lo Stato italiano concorrerà nelle spese per i piani di sviluppo e ristrutturazione e quindi se avrà predisposto tempestivamente adeguati finanziamenti ed adeguate norme legislative;

considerato che, in mancanza di tali tempestivi finanziamenti e norme legislative, il nostro Paese rischia di dover finanziare per la sua quota-parte la politica strutturale comunitaria da attuarsi attraverso la sezione orientamento del FEOGA, senza poterne trarre alcun vantaggio, e quindi in pura perdita;

considerati i riflessi negativi che alla politica comunitaria derivano dall'abbandono del sistema dei cambi fissi tra i Paesi della Comunità;

atteso che i finanziamenti pubblici in agricoltura sono, finora, stati effettuati in maniera assolutamente insufficiente, disorganica e con ritardi inesplicabili;

attesa la necessità di richiamare sulla terra capitali privati di investimento, d'origine sia rurale che cittadina;

atteso che attualmente sono remore a tali investimenti le lotte in atto contro il libero esercizio del diritto di proprietà della terra, qualora non si tratti di proprietà diretto-coltivatrice;

visto che la sicurezza del libero esercizio della proprietà, nei limiti stabiliti dalla Costituzione, è uno dei presupposti più importanti per la formazione di aziende agricole economicamente valide;

considerato che la recente legge sui fitti rustici ed il tentativo di voler colpire in Italia una « rendita fondiaria », di fatto non più esistente, anche attraverso la trasformazione forzata in affitto dei contratti agrari di natura associativa, rappresentano una soluzione demagogica, anticostituzionale ed antieconomica del problema dei contratti agrari che, anzichè favorire la necessaria mobilità della terra e la diffusione di nuove strutture, tende a congelare quelle esistenti;

visto che le forme contrattuali associative possono in certi casi conservare ancora la loro validità e che l'eliminazione naturale di tali forme, nei casi di utilità marginale inadeguata, è resa difficile ed impossibile dal perdurare del blocco dei contratti agrari;

considerato il ritardo con cui il Governo sta provvedendo all'approntamento della cosiddetta « legge-quadro », contenente i principi fondamentali ed i limiti ai fini di una corretta attività legislativa regionale in campo agricolo, e di quella per una riforma organicamente valida del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

constatata la progressiva emarginazione dell'agricoltura rispetto agli altri settori produttivi, emarginazione che si verifica, a causa dell'errata politica economica governativa, sia attraverso un passaggio indiscriminato di manodopera agricola in altri settori ed un rifluire indiscriminato di manodopera da questi nel settore agricolo, a seconda delle necessità dei settori extra-agricoli, sia attraverso una politica del commercio con l'estero dei prodotti alimentari troppo spesso condotta senza riguardo agli interessi dei produttori agricoli nazionali e contraria alle stesse direttive governative nel campo della produzione agricola;

viste le nostre carenze nel settore dei mercati agricoli e nell'organizzazione dei produttori;

tenuto conto che occorre mirare soprattutto alla formazione di imprese valide, sia dal punto di vista strutturale-organizzativo, sia dal punto di vista della produttività, sia dal punto di vista della remunerazione del lavoro e del capitale,

impegna il Governo ad attuare una politica agraria che, nel quadro di un'armonica politica economica in generale, tenga conto della necessità di salvaguardare lo sviluppo dell'agricoltura nazionale e gli interessi degli agricoltori, senza discriminazioni artificiali tra di essi, attraverso un impegno maggiore e più attento di quello finora dimostrato, e, in particolare, attraverso i punti seguenti:

1) sempre più incisiva politica di ristrutturazione dell'agricoltura che tenga nel debito conto le conclusioni dell'ultima sessione del Consiglio dei ministri della CEE e che comporti idonei provvedimenti a favore sia delle aziende che necessitano di un perfezionamento nella loro strutturazione interna, sia di quelle che devono passare attraverso un più profondo processo di trasformazione, nella salvaguardia più rigorosa dei diritti e delle libertà costituzionalmente garantiti;

2) immediata predisposizione di mezzi legislativi e finanziari idonei ad assicurare l'utilizzazione tempestiva dei finanziamenti comunitari messi a nostra disposizione per interventi strutturali;

3) concrete iniziative, in campo comunitario ed internazionale, per rendere possibile un quanto più rapido ritorno ai cambi fissi tra le varie monete della Comunità e ad un sistema di certezza valutaria, per la pratica attuazione dell'interscambio dei prodotti agricoli dei Paesi membri;

4) abolizione del blocco dei contratti agrari;

5) revisione della recente legge in materia di fitti rustici, in maniera da rendere ancora appetibile tale tipo di contratto, sia da concedenti che da affittuari, secondo lo

spirito e gli indirizzi della più recente politica agricola comunitaria;

6) opposizione alla trasformazione forzata dei contratti agrari di natura associativa in contratti d'affitto;

7) rapido approntamento della cosiddetta « legge-quadro » relativa all'attività legislativa regionale in campo agricolo, onde stabilire, per l'attività medesima, i necessari indirizzi univoci ed i necessari limiti per tutto il territorio nazionale;

8) fissazione, nella « legge-quadro », dei compiti, delle funzioni e della struttura degli Enti di sviluppo, possibilmente riorganizzati su base regionale, spolitizzati nella loro composizione e concepiti quali organi tecnici della programmazione regionale e di assistenza agli operatori agricoli, nonché quali organi di coordinamento delle attività pubbliche e private, secondo le direttive fissate dalla programmazione regionale, onde dovrebbe restare ad essi preclusa ogni funzione di natura politica e di natura amministrativa;

9) riforma del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, tenendo conto, tra l'altro: delle competenze trasferite alle Regioni; delle competenze che, in materia di agricoltura, di alimentazione e di ambiente, sono oggi suddivise tra vari Ministeri, ma che dovrebbero logicamente far capo al Ministero dell'agricoltura e delle foreste; della necessità di valorizzazione delle competenze ministeriali residue; della funzione ministeriale di coordinamento tra le decisioni regionali, quelle della programmazione regionale e quelle comunitarie;

10) predisposizione di mezzi finanziari adeguati per un rilancio degli aiuti finanziari statali all'agricoltura, da distribuire secondo stretti criteri di produttività e senza discriminazioni tra i vari tipi di impresa;

11) estensione dei particolari benefici, attualmente previsti per le cooperative ed i consorzi, alle altre possibili forme di associazione agricola;

12) politica degli scambi alimentari che tenga maggiormente conto delle linee pro-

grammatiche di sviluppo dell'agricoltura nazionale e degli interessi dei produttori agricoli;

13) potenziamento e ristrutturazione dell'AIMA, da collegarsi a concrete misure per il miglioramento dei mercati;

14) sviluppo di libere associazioni dei produttori che siano in grado di promuovere l'organizzazione dei vari settori e di assumersi compiti normativi di autoregolazione. (moz. - 96)

Annuncio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

L I M O N I , *Segretario:*

ALBANI, ANDERLINI, ANTONICELLI, BONAZZI, CORRAO, GALANTE GARRONE, GATTO Simone, LEVI, OSSICINI, MARULLO, ROMAGNOLI CARETTONI Tullia, PARRI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali responsabilità siano state accertate sulle aggressioni di cui sono stati oggetto a Palermo, nella giornata del 14 novembre 1971, tre dirigenti di organizzazioni giovanili democratiche e quali provvedimenti il Governo intende attuare per stroncare il clima determinato dalle provocazioni e dagli incitamenti alla violenza che impunemente forze eversive e reazionarie esercitano da tempo nel Paese. (int. or. - 2609) (*Svolta nel corso della seduta*)

NENCIONI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno.* — Con riferimento all'interrogazione orale numero 2603, presentata dai senatori Albertini, Caleffi, Banfi, Romagnoli Carettoni Tullia, Gatto Simone, De Vito, Pennacchio, Iannelli, Dindo, Cifarelli, Anderlini, Bartolomei e Formica, a parte il merito, si chiede di conoscere se non ritengano di dichiarare assolutamente falsa la precisazione, contenuta nell'interrogazione stessa, secondo cui l'as-

sociazione « Avanguardia nazionale » è collegata al MSI. (int. or. - 2610)

ALBARELLO, RAIA, NALDINI, DI PRISCO, MASCIALE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali urgenti iniziative intenda intraprendere perchè siano individuati ed adeguatamente puniti i responsabili del vile e sanguinoso agguato fascista attuato il 14 novembre 1971 a Palermo ai danni di due dirigenti della Federazione giovanile comunista siciliana e perchè venga definitivamente stroncata la pericolosa situazione di complotto antidemocratico e di eversione fascista in atto nel Paese. (int. or. - 2611) (*Svolta nel corso della seduta*)

ALBARELLO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se un insegnante elementare che potè partecipare al concorso magistrale indetto ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 21 aprile 1947, n. 373, riservato agli ex combattenti, reduci e assimilati, perseguitati politici e razziali, mediante atto notorio (testimoni insegnanti di ruolo) comprovante la causa (non iscritto al disciolto partito fascista) che gli impedì di ottenere un incarico di insegnante nelle scuole statali dopo il conseguimento del diploma di abilitazione all'insegnamento elementare, può beneficiare della legge n. 336 del 24 maggio 1970, e, in caso affermativo, se deve inoltrare la domanda all'ufficio competente, facendo riferimento al sopracitato atto notorio, oppure se deve produrre, allegato alla domanda, nuovo atto notorio uguale al primo e con gli stessi testimoni, ma redatto nel 1957.

In caso diverso, si chiede quale comportamento l'interessato deve adottare per far valere quello che stima essere un diritto acquisito. (int. or. - 2612)

NENCIONI, FILETTI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere, di fronte alla recrudescenza di fatti di provocazione e violenza, quali provvedimenti intende prendere per riportare l'ordine pubblico alla normalità. (int. or. - 2613)

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

FERRI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere:

se non consideri che i certificati di origine emessi dall'Ente della cinofilia (ENCI) siano obiettivamente privi di qualsiasi valore certificante, dopo l'ammissione, attraverso lo stesso Ministero, dell'attuale impossibilità pratica di controlli sugli accoppiamenti ed altresì dell'impossibilità di garantire che ai cuccioli di una determinata fattrice non siano aggiunti prodotti di una fattrice diversa;

se, dopo tali osservazioni, l'ENCI, come è attualmente, non risulti un ente superfluo;

se non reputi necessario un intervento per ristrutturare la cinofilia italiana e la emissione dei *pedigrees*, assicurandone una maggiore base di certezza. (int. scr. - 6441)

SERRA, CORRIAS Efsio. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e delle finanze.* — Premesso:

che uno dei più insigni e storici monumenti della Sardegna, il Castello di S. Michele, posto in magnifica e dominante posizione alla periferia di Cagliari, si trova in stato di tale abbandono da minacciare completa rovina (infatti — occupato da diversi decenni, sia pure per motivi di pubblico interesse, da altra Amministrazione diversa da quelle cui sono preposti i Ministri interrogati — non è stato consentito per il passato, nè lo è per il presente, finora, alcun intervento per la custodia, la conservazione e la valorizzazione del monumento);

che, in data 5 maggio 1971, gli interroganti chiedevano alla Direzione generale delle antichità e belle arti del Ministero della pubblica istruzione un deciso intervento in proposito e che consta, a seguito di ciò, essere ormai superati gli ostacoli suindicati, si chiede di conoscere:

1) se ritengano di impartire sollecitamente apposite disposizioni all'Intendenza di

finanza ed alla Soprintendenza ai monumenti di Cagliari affinché prendano i contatti e gli accordi del caso con gli uffici periferici della suddetta altra Amministrazione pubblica interessata per riesaminare ed attuare *in loco* la nuova necessaria delimitazione a favore della zona archeologica, la quale deve ritrasferirsi all'Amministrazione del demanio pubblico ed a quella delle antichità e belle arti in modo da ottenere, con il possesso esclusivo da parte delle medesime, la possibilità di far provvedere agli urgenti lavori di consolidamento e di restauro;

2) se, in particolare, il Ministro della pubblica istruzione ritenga di prevedere, d'intesa con la Regione sarda, i finanziamenti ed i provvedimenti necessari per l'attuazione di quanto sopra richiesto, nonchè per la progettazione ed esecuzione dei successivi lavori occorrenti per dare una stabile e definitiva destinazione al predetto monumento: infatti, consta che, per già intervenuti scambi di idee tra detta Regione e l'Università di Cagliari, sembrerebbe maturata l'idea di ripristinare il Castello e di animarlo facendone la sede di un'Accademia dedicata alla cultura, e particolarmente alla storia sarda, e pertanto, dopo l'esecuzione dei lavori necessari per il completo restauro e la suddetta utilizzazione, l'Università sembra sia disposta a prendere in concessione i locali e ad insediarvi l'Accademia, organo della stessa Università, al fine di svolgervi i suoi compiti altamente culturali. (int. scr. - 6442)

ROMANO, PAPA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere quali provvedimenti intenda adottare a tutela effettiva del diritto al lavoro dei 400 operai della vetreria « Luchino e Perego » di Napoli, collegata al gruppo « Saint Gobain », i quali sono stati immotivatamente ed improvvisamente licenziati.

L'azienda assume speciosi motivi di crisi, in contrasto con le enormi quantità di commesse alle quali non si è potuto far fronte nel corso degli ultimi mesi. (int. scr. - 6443)

ALBARELLO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se intende intervenire, per quanto di sua competenza, presso l'Ammi-

nistrazione comunale di Vestenanuova (Verona) affinché venga urgentemente esaminata la possibilità del collegamento della località « Panati » con la rete dell'acquedotto.

Il disagio delle famiglie che abitano in detta località è molto grande ed il punto terminale dell'acquedotto è a soli 500 metri di distanza. (int. scr. - 6444)

CELIDONIO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per essere informato se non si ravvisi opportuno ed onesto che il diritto di reversibilità della pensione non debba essere subordinato alla conservazione dello stato vedovile, il che rappresenta manifesta violazione di una libera scelta che spesso, a causa della vigente normativa, viene ad essere operata ugualmente con il ricorso al concubinaggio, che muove beffa ed insulto insieme e alla legge e alla memoria del coniuge defunto.

Se quanto affermato corrisponde alle esigenze di una società più avanzata e, come tale, più realistica, si chiede se si è disponibili per lo studio di un provvedimento abrogativo della preclusione cui si è fatto cenno e che contempra l'eventuale revoca del beneficio della reversibilità della pensione nel caso in cui il coniuge superstite, contraendo nuove nozze, migliori il suo stato economico, onde venga meno la necessità di assicurare al nucleo familiare costituito dal precedente matrimonio una protezione, la cui finalità è implicita nello spirito dell'istituto della reversibilità. (int. scr. - 6445)

CELIDONIO. — *Ai Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale.* — Premesso che le esigenze medico-assistenziali dei lavoratori di tutta la Valle Peligna, con capoluogo Sulmona, reclamano da tempo la realizzazione di un poliambulatorio INAM, si chiede se sia allo studio la progettata nuova sede, e ciò anche in vista della prossima apertura dello stabilimento FIAT, corrispondendo in tal modo alle necessità di una notevole massa di lavoratori assistiti, in termini sia di funzionalità che di organicità, con un più saggio impiego della pubblica spesa. (int. scr. - 6446)

**Ordine del giorno
per la seduta di mercoledì 17 novembre 1971**

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 17 novembre, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione dei disegni di legge:

Istituzione dei tribunali amministrativi regionali (1351) (*Testo risultante dalla unificazione di un disegno di legge governativo*

e di un disegno di legge d'iniziativa dei deputati Luzzatto ed altri) (Approvato dalla 1^a Commissione permanente della Camera dei deputati);

ZUCCALA ed altri. — Norme generali sull'azione e sul procedimento amministrativo. Istituzione dei tribunali amministrativi (1249).

La seduta è tolta (ore 19,50).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari